
XVI legislatura

Incontro interparlamentare

"Energia sicura e sostenibile per l'Europa"

Praga, 25-26 gennaio 2009





servizio affari internazionali del Senato

ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea Unione Europea

Senato della Repubblica Servizio affari internazionali Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XVI legislatura

Incontro interparlamentare

"Energia sicura e sostenibile per l'Europa"

Praga, 25-26 gennaio 2009

Dossier n. 30/AP 21 gennaio 2009

a cura di Federico G. Pommier Vincelli

XVI Legislatura Dossier

Servizio affari internazionali

Direttore

Maria Valeria Agostini tel. 06 6706_2405

Consigliere parlamentare Rappresentante permanente del Senato presso l'Unione europea Beatrice Gianani _0032 2 284 2297

Segretario parlamentare Documentarista Federico Pommier Vincelli	_3542	Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione europea Segreteria fax 06 6706_3677		_2891
Segreteria Grazia Fagiolini Simona Petrucci	Fax 06 6706_4336 _2989 _3666	Consigliere parlamentare capo ufficio Roberta d'Addio		_2027
		Consigliere Davide A. Capuano		_3477
Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali (Assemblee Nato e Ueo) fax 06 6706_4807 Consigliere parlamentare capo ufficio		Segretari parlamentari Documentaristi Patrizia Borgna Luca Briasco Viviana Di Felice		_2359 _3581 _3761
Alessandra Lai	_2969			_3701
Segretario parlamentare Documentarista Elena Di Pancrazio	_3882	Coadiutori parlamentari Marianna Guarino Silvia Perrella Antonia Salera		_5370 _2873 _3414
Coadiutori parlamentari Nadia Quadrelli Laura E. Tabladini Monica Delli Priscoli	_2653 _3428 _4707	Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato fax. 06 6706 4336		_
Ufficio per le Relazioni Interparlamentari (Assemblee Consiglio d'Europa, Osce, Ince) fax 06 6865635		Segretario parlamentare Interprete Coordinatore Paola Talevi		_2482
Consigliere parlamentare capo ufficio Stefano Filippone Thaulero	_3652	Coadiutore parlamentare Adele Scarpelli		_4529
Segretario parlamentare Documentarista Giuseppe Trezza	_3478	Segretari parlamentari Interpreti Alessio Colarizi Graziani Patrizia Mauracher	3418	_3397
Coadiutori parlamentari Daniela Farneti Antonella Usiello	_2884 _4611	Claudio Olmeda Cristina Sabatini Angela Scaramuzzi	_2571	_3416 _3417

INDICE

Nota introduttiva	Pag.	i
Programma dell'incontro	"	1
Consiglio europeo di Bruxelles, 11-12 dicembre 2008. Estratto delle conclusioni su energia e cambiamenti climatici	"	3
Consiglio europeo di Bruxelles, 11-12 dicembre 2008. Pacchetto clima-energia. Elementi del compromesso finale.	"	5
Adozione da parte del Parlamento europeo del pacchetto clima-energia. Comunicato stampa del Parlamento europeo	"	23
Promuovere il Piano di azione di Bali. Decisione adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico di Poznan - COP 14 (1-12 dicembre 2008)	"	39
Sviluppo e trasferimento tecnologico. Decisione adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico di Poznan - COP 14 (1-12 dicembre 2008).	"	41
Piano d'azione di Bali. Decisione adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico di Bali - COP 13 (dicembre 2007)	"	43
La politica energetica dell'Unione europea. Scheda di approfondimento a cura dell'Istituto Affari Internazionali per il Senato della Repubblica, in collaborazione con il Ministero Affari esteri	"	47

NOTA INTRODUTTIVA

Politica energetica dell'Unione europea¹

Negli ultimi anni si è notevolmente intensificato il dibattito europeo sugli obiettivi e gli strumenti delle politiche energetiche. È cresciuta infatti la preoccupazione per gli alti prezzi del petrolio e del gas naturale e per la dipendenza dei paesi dell'Unione europea dalle importazioni di idrocarburi provenienti da un numero limitato di paesi e per il riscaldamento del pianeta.

Per far fronte a queste sfide, l'UE ha avanzato numerose proposte che, al momento, convergono nella strategia detta del '20-20-20 entro il 2020':

- a) riduzione del 20% delle emissioni di CO₂ rispetto ai livelli del 1990;
- b) aumento dell'efficienza energetica pari al 20% del consumo totale di energia;
- c) incremento della quota del consumo energetico proveniente dalle energie rinnovabili fino al 20% del totale.

Benché questi obiettivi siano stati riaffermati dal Consiglio Europeo dell'11-12 dicembre l'attuale crisi economica mondiale, il recente calo del prezzo del petrolio e le rinnovate tensioni tra Russia e Ucraina sulle forniture di gas potrebbero indurre l'UE, già nei prossimi mesi, a rivedere alcuni aspetti della sua politica energetica.

Per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, l'Unione europea agisce su due fronti, uno interno e l'altro esterno.

Sul piano interno, l'UE ha adottato una serie di misure volte a contenere la domanda di energia – favorendo il risparmio e l'efficienza energetica – e a sviluppare l'offerta interna (non importata), in particolare attraverso le fonti rinnovabili. I risultati, tuttavia, non sembrano per ora in linea con le ambizioni.

Sul piano esterno l'Unione punta a una diversificazione delle forniture con l'obiettivo di ridurre la dipendenza di molti stati membri da un unico produttore, la Russia (ciò vale soprattutto per le forniture di gas). A questo scopo, l'UE ha intavolato 'dialoghi regionali' con vari paesi. Tuttavia, la tendenza degli stati membri a privilegiare i rapporti bilaterali con i paesi fornitori di energia limita la capacità d'azione dell'Unione.

_

¹ Estratto della scheda di approfondimento contenuta nel presente dossier

Le difficoltà che l'UE incontra nel dotarsi di una politica energetica comune dipendono anche dall'assenza di un autentico mercato unico dell'energia. La Commissione ha fatto numerosi sforzi in questo senso, concentrandosi in particolare sul problema della separazione delle attività di produzione da quelle di distribuzione (il c.d. *unbundling*). Le sue proposte hanno però incontrato la forte resistenza di alcuni stati membri, soprattutto Francia e Germania, che spingono per soluzione meno drastiche.

Le politiche energetiche europee sono legate alle politiche ambientali a filo doppio. L'Unione sostiene con forza la necessità di introdurre limiti vincolanti alle emissioni di CO₂ anche senza analoghi impegni da parte di altri paesi produttori di gas inquinanti. Ha però incontrato crescenti difficoltà a conciliare le sue alte ambizioni in tema ambientale con le esigenze di crescita dell'industria europea. Quest'ultima lamenta il rischio di perdere competitività a vantaggio di industrie di altri paesi su cui non gravano restrizioni simili. La grave crisi economica in corso, riducendo i margini di investimento delle imprese, ha ulteriormente complicato le cose. L'accordo raggiunto al vertice europeo dell'11-12 dicembre, che fa ampie concessioni all'industria per quanto riguarda le emissioni, riflette queste difficoltà.

Esso tuttavia testimonia anche della volontà dell'UE di mantenere un alto profilo internazionale nel contrasto ai cambiamenti climatici, in vista della conferenza delle Nazioni Unite di Copenhagen (COP 15) del dicembre 2009 in cui si tenterà di raggiungere un compromesso su un nuovo accordo internazionale sul clima

Il negoziato internazionale sul clima

In previsione della Conferenza di Copenaghen, la recente Conferenza di Poznan (COP 14) si è posta l' obiettivo generale di verificare i progressi compiuti nel corso del 2008 nella costruzione di un percorso condiviso per raggiungere, entro il 2009, un accordo che includa tutti i principali paesi emettitori di gas ad effetto serra, in vista della prima scadenza di Kyoto prevista per il 2012. L'obiettivo è quello di contenere l'aumento della temperatura media della terra a un livello non pericoloso per la salute dell'uomo, per gli ecosistemi e la sicurezza.

In particolare la Conferenza ha perseguito i seguenti obiettivi: trovare accordo su un piano di azione e programmi di lavoro per l'ultimo anno dei negoziati; fare progressi significativi su una serie di punti chiave necessari a rafforzare la Convenzione e il protocollo di Kyoto tra cui: la "capacity-building" dei paesi in via di sviluppo, la riduzione delle emissioni provocate dalla deforestazione, il trasferimento tecnologico, l'adattamento; rafforzare la consapevolezza e la necessità

di una visione condivisa per un nuovo contesto di cambiamento climatico; rafforzare l'impegno per giungere a un accordo entro i tempi previsti.

A Poznan sono state adottate decisioni che rafforzano il processo negoziale istituito con la *Road Map* di Bali (adottata dalla COP 13). Gli elementi costitutivi principali del piano d'azione di Bali sono: mitigazione, adattamento, sviluppo e trasferimento di tecnologie eco-compatibili, risorse finanziarie.

La Roadmap definisce una chiara ed articolata agenda per i negoziati, in connessione con i lavori del'IPCC (il Comitato scientifico intergovernativo dell'Onu che si occupa di cambiamenti climatici). Sono stati definiti accordi anche per l'avvio di un Fondo per l'adattamento ai cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo, sul trasferimento delle tecnologie, sulla deforestazione e sul mercato del carbonio.

Per quanto riguarda le politiche di **mitigazione** dei cambiamenti climatici le linee generali dell'accordo prevedono che:

- i paesi sviluppati assumano impegni o realizzino azioni appropriate, compresa la quantificazione delle limitazioni e delle riduzioni delle emissioni, tenendo conto delle singole specificità nazionali;
- i paesi in via di sviluppo realizzino azioni appropriate di mitigazione nel contesto dello sviluppo sostenibile e con il supporto delle tecnologie e dei meccanismi finanziari.
- siano sviluppati meccanismi di mercato per sostenere le politiche di mitigazione
- siano incoraggiati gli organismi multilaterali e le cooperazioni pubblicoprivato nelle azioni di mitigazione

Per sostenere le politiche di **adattamento** ai cambiamenti climatici, e in particolare le misure necessarie ad affrontare le conseguenze dei fenomeni estremi, è stato deciso di istituire un *Fondo per l'adattamento* per i paesi in via di sviluppo alimentato da un'imposta sul *Clean Development Mechanism* (uno dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto che permette ai paesi sviluppati con vincoli di emissione di realizzare progetti che mirano alla riduzione delle emissioni di gas serra nei paesi in via di sviluppo senza vincoli di emissione, ottenendo in cambio crediti di emissione da utilizzare per raggiungere il proprio livello di riduzione da impiegare sul mercato delle emissioni). Sono state decise inoltre le modalità di funzionamento e gestione del Fondo che sarà inizialmente coordinato dal GEF (Global Environment Facility) e diventerà operativo agli inizi del primo periodo del Protocollo di Kyoto (2008-2012).

Sulle **tecnologie** c'è stato un accordo su un ambizioso programma di lavoro che copre sia la mitigazione che l'adattamento e che prevede un'accelerazione degli investimenti in tecnologie eco-compatibili e per il loro trasferimento nei paesi meno sviluppati. Il gruppo di esperti sul trasferimento di tecnologie (EGTT) ha il compito di studiare le lacune e le barriere all'uso e all'accesso di risorse finanziarie per lo sviluppo e il trasferimento di tecnologie eco-compatibili e di sviluppare una serie di indicatori di performance che potrebbero essere usati per monitorare e valutare regolarmente i progressi di questa attività.

Sulla **deforestazion**e, un tema caratterizzato da un intenso dibattito, l'accordo di Bali apre la strada all'istituzione di incentivi per ridurre le emissioni provocate dalla deforestazione tropicale e dalla degradazione delle foreste, con l'obiettivo di definire un quadro generale di regole approvato dalle Nazioni Unite.

Sul **mercato del carbonio** le parti hanno deciso di abolire le imposte sui progetti CDM nei paesi meno sviluppati e di rafforzare gli strumenti per migliorare il funzionamento dei CDM.

Sul tema delle **risorse finanziarie** la Road Map di Bali si pone l'obiettivo di migliorare l'accesso alle risorse finanziarie sostenibili e di individuare risorse aggiuntive.

La Conferenza di Bali ha deciso di riconoscere il Quarto Rapporto di Valutazione dell'**IPCC** come la più esaustiva e autorevole valutazione dei cambiamenti climatici attualmente disponibile, ed esorta le Parti a fare uso delle informazioni in esso contenute, anche ai fini dei negoziati sulle future azioni relative ai cambiamenti climatici.

Per la prima volta è stata considerata la possibilità di includere i **progetti di CCS** (cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica) come attività di Clean Development Mechanism. E' stato stabilito su questo un piano di lavoro per il 2008 che comprenda la raccolta di informazione sugli aspetti tecnici, legali e finanziari.

ENERGIA SICURA E SOSTENIBILE PER L'EUROPA

Parlamento della Repubblica ceca, Palazzo Valdštejn, sede del Senato, Praga 25 – 26 gennaio 2009

PROGRAMMA PROVVISORIO (11 dic. 2008):

Domenica 25 gennaio 2009

15,00 - 17,30

Visita al Dipartimento dei reattori nucleari presso il Politecnico ceco (Czech Technical University), Reattore di addestramento VR -1 Vrabec ("Sparrow"), Praga

0

Visita al Monastero di Strahov, Praga

18,30 Partenza per la cena

Cena

- Discorsi di benvenuto di Jan Hajda, Presidente della Commissione economia, agricoltura e trasporti del Senato, e Libor Ambrozek, Presidente della Commissione ambiente della Camera dei Deputati

Lunedì 26 gennaio 2009

Discorsi di benvenuto di Přemysl Sobotka, Presidente del Senato ceco, Ivo Bárek, Presidente della Commissione per la pubblica amministrazione, lo sviluppo regionale e l'ambiente del Senato e Oldřich Vojíř, Presidente della Commissione economia della Camera dei Deputati

Osservazioni introduttive del Sen. Bedřich Moldan

LA SECONDA REVISIONE STRATEGICA DELLA POLITICA ENERGETICA - COMPETITIVITA' NEL SETTORE DELL'ENERGIA E SICUREZZA ENERGETICA DELL'EUROPA

Oratori:

9.30 - 10.00

Andris Piebalgs (da conf.) – Commissario all'energia

- la seconda revisione strategica della politica energetica; la forma finale del "pacchetto climaenergia" e del "terzo pacchetto sulla liberalizzazione"

10,00 - 10,30

Dibattito

10,30 - 11,00

Martin Říman - Ministro dell'Industria e del Commercio della repubblica ceca - le priorità della presidenza ceca nel settore della politica energetica e lo stato dei mercati dell'energia nella Repubblica ceca; l'impatto dell'adozione del pacchetto clima-energia nella Repubblica ceca

11,00 - 11,30

Václav Bartuška (da conf.) - Ambasciatore della Repubblica ceca delegato per la sicurezza energetica

- sicurezza energetica europea e priorità della Presidenza ceca

11,30 - 12,00

Fatih Birol - Economista, Agenzia internazionale dell'energia - presentazione del *World Energy Outlook 2008* (prospettive energetiche mondiali)

12,00 - 12,45

Dibattito e osservazioni conclusive

12,45 - 14,45

Pranzo (buffet)

CAMBIAMENTO CLIMATICO E ENERGIA

Oratori:

14,45 - 15,15

Michael Zammit Cutajar (da conf.) - Vice Presidente del gruppo di lavoro *ad hoc* per la cooperazione a lungo termine ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico

- la strada verso Copenhagen

15,15 - 15,45

Stavros Dimas (da conf.), Commissario all'ambiente

15,45 - 16,15

Martin Bursík - Ministro dell'Ambiente della Repubblica ceca

- informazioni aggiornate sul dibattito in merito al pacchetto clima-energia e priorità della Presidenza ceca nel campo della lotta al cambiamento climatico

16,15 - 16,45

Dibattito

16,45 - 17,15

John Ashton (da conf.) – Rappresentante speciale per il cambiamento climatico del *Foreign and Commonwealth Office* (Ministero affari esteri) del Regno Unito

aspetti economici del cambiamento climatico: i costi dell'azione rispetto ai costi dell'inazione
 la strada verso Copenhagen

17,15 - 17,45

Dibattito e osservazioni conclusive

Fine della riunione

Consiglio europeo di Bruxelles, 11-12 dicembre 2008. Estratto delle conclusioni su energia e cambiamenti climatici

III. Energia e cambiamenti climatici

- 19. Il Consiglio europeo accoglie con favore il risultato dei lavori svolti con il Parlamento europeo, nell'ambito della codecisione, che hanno permesso di delineare un ampio accordo di principio sulla maggior parte delle quattro proposte del pacchetto legislativo energia/clima. Plaude altresì all'accordo completo sulle proposte legislative "CO2 dei veicoli leggeri", "Qualità dei carburanti" e sulla direttiva "Fonti di energia rinnovabili".
- 20. Il Consiglio europeo ha discusso delle sfide che rappresenta l'attuazione del pacchetto e delle questioni tuttora aperte, giungendo a un accordo sugli elementi contenuti nel documento 17215/08.
- 21. Il Consiglio europeo invita il Consiglio a cercare un accordo con il Parlamento europeo sulla base di quanto precede per consentire un accordo in prima lettura sull'insieme del pacchetto prima della fine dell'anno.
- 22. Questo pacchetto assicurerà l'attuazione degli impegni ambiziosi in materia energetica e climatica assunti dall'Unione europea nel marzo 2007 e marzo 2008, in particolare l'obiettivo della riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra nel 2020. Il Consiglio europeo conferma l'impegno dell'Unione europea di portare questa diminuzione al 30% nell'ambito di un accordo mondiale ambizioso e globale a Copenaghen sui cambiamenti climatici al di là del 2012, a condizione che gli altri paesi sviluppati s'impegnino a conseguire analoghe riduzioni di emissioni e che i paesi in via di sviluppo più avanzati sul piano economico diano un contributo adeguato alle rispettive responsabilità e capacità.
- 23. La Commissione presenterà al Consiglio europeo nel marzo 2010 un'analisi dettagliata del risultato della Conferenza di Copenaghen, ivi concluso il passaggio da una riduzione del 20% a una del 30%. Il Consiglio procederà su tale base a una valutazione della situazione e anche dei suoi effetti sulla competitività dell'industria europea e sugli altri settori economici.
- 24. Nell'ambito di questo accordo e del piano di ripresa economica, è imperativo intensificare le azioni per migliorare l'efficienza energetica degli edifici e le infrastrutture energetiche, promuovere i "prodotti verdi" e sostenere gli sforzi dell'industria automobilistica volti a produrre veicoli più rispettosi dell'ambiente.
- 25. Lo sforzo dell'Unione per combattere i cambiamenti climatici va di pari passo con un'azione risoluta volta a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, comprese le interconnessioni e la connessione dei paesi più isolati dell'insieme europeo. Al riguardo il Consiglio europeo chiede al Consiglio, sulla base degli orientamenti definiti nelle sue conclusioni dell'ottobre 2008, di procedere rapidamente all'esame del piano d'azione per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico presentato dalla Commissione, in vista della riunione del marzo 2009.



CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 12 dicembre 2008 (OR. en)

17215/08

POLGEN 142 ENER 472 ENV 1010

NOTA

del:	Segretariato generale del Consiglio
alle:	Delegazioni
Oggetto:	Energia e cambiamenti climatici
	- Elementi del compromesso finale

Si accludono per le delegazioni gli elementi del compromesso finale sul pacchetto "Energia e cambiamenti climatici", approvati dal Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 (cfr. doc. 17271/08), cui fa riferimento il punto 20 delle conclusioni del Consiglio europeo.

ENERGIA/CAMBIAMENTI CLIMATICI

ELEMENTI DEL COMPROMESSO FINALE

I risultati degli intensi lavori effettuati nelle ultime settimane trovano espressione nei documenti consolidati 16723/08, 16736/08, 16958/08 e 17086/08 e sono completati dagli elementi esposti in appresso.

1) Settori industriali non esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

La percentuale di quote da mettere all'asta da raggiungere nel 2020 è fissata al 70%, per raggiungere il 100% nel 2027, tenendo conto che il livello iniziale nel 2013 è fissato al 20%.

2) Settori industriali esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

Un settore o sottosettore è considerato esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio se la somma dei costi aggiuntivi, diretti e indiretti, risultanti dall'applicazione della direttiva porta ad un aumento dei costi di produzione superiore al 5% del suo valore aggiunto lordo e se il valore complessivo delle sue esportazioni e importazioni diviso per il valore complessivo del suo volume d'affari e delle sue importazioni supera il 10%.

A titolo di deroga, un settore o sottosettore è parimenti considerato esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio se la somma dei costi aggiuntivi, diretti e indiretti, risultanti dall'applicazione della direttiva porta ad un aumento dei costi di produzione superiore al 30% del suo valore aggiunto lordo o se il valore complessivo delle sue esportazioni e importazioni diviso per il valore complessivo del suo volume d'affari e delle sue importazioni supera il 30%.

Il metodo di valutazione dell'esposizione a un rischio significativo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio si fonderà su un livello di disaggregazione dei settori o sottosettori corrispondente, come punto di partenza, a un livello 3 (codice NACE-3) o, se del caso e allorché sono disponibili i dati pertinenti, a un livello 4 (codice NACE-4).

Agli impianti nei settori o sottosettori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio verrà assegnato il 100% delle quote gratuite a concorrenza del parametro di riferimento della migliore tecnologia disponibile.

La Commissione analizzerà le conseguenze, per la distribuzione del quantitativo di quote da mettere all'asta tra Stati membri, della concessione di quote gratuite aggiuntive ai settori industriali esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Si rammenta che la decisione in merito alla concessione di tali quote si baserà su una proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio attesa per giugno 2010, tenuto conto dell'esito del negoziato internazionale. Essa proporrà, se del caso, le misure appropriate tenendo conto in particolare degli eventuali effetti redistributivi.

3) Eventuali deroghe all'introduzione di una percentuale di quote da mettere all'asta pari al 100% nel 2013 nel settore dell'energia elettrica

Nel quadro delle deroghe, definite all'articolo 10 quater della direttiva, la percentuale di quote da mettere all'asta nel 2013 sarà al minimo pari al 30% e sarà progressivamente aumentata per giungere al 100% al più tardi nel 2020. È prevista una clausola di revisione a tempo due anni prima del termine di ciascuna deroga.

4) Ripartizione delle quote¹

Il quantitativo totale di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta tra il 2013 e il 2020 è così costituito:

- l'88% del quantitativo totale di quote messe all'asta è distribuito tra gli Stati membri in percentuali corrispondenti alla rispettiva percentuale di emissioni verificate, nell'ambito del sistema comunitario per il 2005, dello Stato membro interessato;
- il 10% del quantitativo totale di quote messe all'asta è distribuito tra alcuni Stati membri ai fini della solidarietà e della crescita nella Comunità, incrementando in tal modo il quantitativo di quote messe all'asta da tali Stati membri a norma del trattino precedente, secondo le percentuali indicate nell'allegato II bis della proposta di direttiva ETS;
- il 2% del quantitativo totale di quote messe all'asta è distribuito tra gli Stati membri che hanno conseguito nel 2005 una riduzione pari almeno al 20% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto all'anno di riferimento stabilito dal protocollo di Kyoto, secondo la seguente ripartizione:

Stato membro	Ripartizione del 2%
Bulgaria	15%
Repubblica ceca	4%
Estonia	6%
Ungheria	5%
Lettonia	4%
Lituania	7%
Polonia	27%
Romania	29%
Slovacchia	3%

¹ Cfr. anche punto 2, quarto capoverso.

5) <u>Correzione della traiettoria lineare per gli Stati membri autorizzati ad aumentare le loro emissioni (decisione relativa alla condivisione degli sforzi)</u>

Gli Stati membri autorizzati ad aumentare le loro emissioni di gas a effetto serra nel periodo 2005-2020 non saranno assoggettati all'obbligo di limitare il quantitativo di emissioni nel 2013 a quello delle emissioni medie annuali relative al periodo 2008-2010.

Le emissioni di tali Stati membri saranno tuttavia inferiori o pari nel 2013 alla cifra che sarebbe raggiunta in tale anno se esse aumentassero in maniera lineare a partire dal 2009.

6) <u>Finanziamento delle tecnologie innovative per la cattura e lo stoccaggio del carbonio e delle fonti energetiche rinnovabili</u>

Il volume delle quote disponibili per tali finanziamenti è pari a 300 milioni nel quadro di una distribuzione geografica equa dei progetti di dimostrazione.

Nessun progetto potrà ricevere mediante tale meccanismo un sostegno superiore al 15% del numero totale di quote disponibili a tale scopo.

7) <u>Meccanismi di sviluppo pulito e di attuazione congiunta (decisione relativa alla condivisione degli sforzi)</u>

Il massimale dei crediti autorizzati per Stato membro è fissato al 3% delle emissioni verificate del 2005.

Tuttavia, gli Stati membri aventi un obiettivo di riduzione delle loro emissioni o di aumento pari al massimo al 5% a titolo della decisione relativa alla condivisione degli sforzi potranno utilizzare crediti addizionali a concorrenza dell'1% delle loro emissioni verificate del 2005 per progetti nei paesi meno sviluppati e nelle piccole isole in via di sviluppo, fatto salvo il rispetto di una delle tre condizioni seguenti:

 un costo globale superiore o uguale allo 0,70% del PIL secondo la valutazione d'impatto della Commissione

- un sovraccosto pari ad almeno lo 0,1% del PIL fra l'obiettivo di riduzione adottato effettivamente per lo Stato membro interessato e lo scenario basato sul rapporto costo-efficacia
- una percentuale relativa ai trasporti superiore al 50% nell'ambito del totale delle emissioni contemplate dalla decisione relativa alla condivisione degli sforzi
- un obiettivo in termini di energie rinnovabili superiore al 30%.

Gli Stati interessati sono l'Austria, la Finlandia, la Danimarca, l'Italia, la Spagna, il Belgio, il Lussemburgo, il Portogallo, l'Irlanda, la Slovenia, Cipro e la Svezia.

8) <u>Destinazione preventiva volontaria di parte dei proventi della vendita all'asta delle quote</u>

Il Consiglio europeo adotta la seguente dichiarazione:

"Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza vitale del conseguimento dell'obiettivo strategico di limitare al massimo a 2°C l'aumento della temperatura media mondiale rispetto ai livelli dell'era preindustriale. Sottolinea la necessità di un'azione decisiva e immediata per poter far fronte con efficacia alle sfide poste dai cambiamenti climatici. L'azione collettiva internazionale avrà un'importanza cruciale nel fornire una risposta efficace, efficiente ed equa, nella dimensione richiesta per far fronte alle sfide dei cambiamenti climatici.

In tale contesto, l'accordo sul pacchetto energia-cambiamenti climatici rappresenta un contributo significativo per la salvaguardia del futuro del nostro pianeta, rafforzando il ruolo guida dell'Europa nella lotta contro i cambiamenti climatici. Il pacchetto energia-cambiamenti climatici dell'Unione europea contribuirà agli sforzi da essa compiuti per partecipare al finanziamento delle azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi, anche tramite il mercato del CO₂ nel quadro di un accordo internazionale più ampio.

Il Consiglio europeo rammenta che gli Stati membri determineranno, conformemente ai rispettivi requisiti costituzionali e di bilancio, l'utilizzazione dei proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE. Prende atto della loro disponibilità ad utilizzare almeno la metà di tale importo per azioni intese alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, per misure volte ad evitare la deforestazione, a sviluppare le energie rinnovabili, l'efficienza energetica come pure altre tecnologie che contribuiscono alla transizione verso un'economia a bassa emissione di CO₂ sicura e sostenibile, anche mediante lo sviluppo di capacità, i trasferimenti di tecnologia, la ricerca e lo sviluppo.

Nel contesto di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici che sarà concluso a Copenaghen nel 2009 e per coloro che lo desiderino, una parte di questo importo sarà utilizzata per consentire e finanziare azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi nei paesi in via di sviluppo che ratificheranno tale accordo, in particolare nei paesi meno sviluppati. Ulteriori iniziative al riguardo dovranno essere adottate nel Consiglio europeo della primavera 2009."

9) <u>Relazione della Commissione sulla possibilità pratica di un'opzione concernente la messa all'asta</u>

La Commissione presenterà entro la metà del 2009 una relazione sulla possibilità pratica che uno Stato membro scelga di assegnare meno della percentuale massima di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 7 (primo comma) e paragrafo 8 della direttiva ETS, nel rispetto dei principi fondamentali di tale direttiva.

10) Altre questioni

- base di calcolo per la ripartizione dei diritti di emissione

L'assegnazione per Stato membro sarà basata sul più elevato dei valori seguenti: l'anno 2005 o la media nel periodo 2005-2007.

autorizzazione a superare il tasso di riporto in caso di condizioni meteorologiche estreme (decisione relativa alla condivisione degli sforzi)

Gli Stati membri sono autorizzati a superare il loro massimale annuo di emissioni del 5% al massimo

Tuttavia, nel 2013 e 2014, uno Stato membro potrà chiedere alla Commissione un innalzamento di tale tasso di riporto qualora sia colpito da condizioni meteorologiche estreme che comportino un aumento considerevole delle sue emissioni di gas ad effetto serra. La Commissione dovrà prendere la decisione relativa all'eventuale concessione di tale deroga in base agli elementi forniti dallo Stato membro.

- utilizzo di crediti specifici derivanti da tipi di progetti (direttiva ETS)

All'articolo 11 bis, leggasi il paragrafo 8 della direttiva ETS come segue:

"A partire dal 1° gennaio 2013 possono essere applicate misure volte a limitare l'utilizzo di crediti specifici derivanti da tipi di progetti.

Dette misure stabiliscono inoltre la data a partire dalla quale l'utilizzo dei crediti a norma dei paragrafi da 1 a 4 è conforme alle misure stesse. Tale data cade al più presto sei mesi dopo l'adozione delle misure o, al più tardi, tre anni dopo l'adozione delle stesse.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Ove uno Stato membro lo richieda, la Commissione valuta la possibilità di presentare al comitato un progetto delle misure da adottare."

- chiusura della centrale di Ignalina

Conformemente al trattato di adesione della Lituania all'Unione europea, la centrale di Ignalina sarà chiusa alla fine del 2009. In caso di conferma del fatto che tale chiusura comporta un aumento molto notevole delle emissioni, la Lituania potrà beneficiare di diritti di emissione supplementari a titolo della riserva per i nuovi entranti. Tali diritti supplementari saranno pari alla differenza tra, da una parte, le emissioni verificate nel periodo 2013-2015 e, dall'altra, la somma delle quote assegnate a titolo gratuito agli impianti di produzione di energia elettrica di tale paese e di 3/8 (tre ottavi) dei diritti di messa all'asta in detto periodo. Saranno detratte le eventuali assegnazioni in eccesso rispetto alle emissioni verificate nel periodo 2008-2012.

La Commissione farà peraltro la seguente dichiarazione "La Commissione monitorerà la situazione in particolare alla luce dello stato di interconnessione nel mercato dell'energia nella regione del Baltico e riferirà entro il 2015".

La Lettonia, per via del livello significativo di importazione di energia elettrica proveniente dalla Lituania, potrà ugualmente beneficiare di diritti supplementari in debita proporzione.

- sicurezza energetica

Nel quadro della valutazione dell'impatto dei negoziati in vista di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici, la Commissione terrà conto dell'impatto delle rilocalizzazioni delle emissioni di carbonio sulla sicurezza energetica degli Stati membri, in particolare nel caso in cui le connessioni elettriche con il resto dell'Unione europea siano insufficienti ed esistano connessioni elettriche con paesi terzi. La Commissione potrà prendere misure adeguate al riguardo.

ALLEGATO II – Rilocalizzazioni delle emissioni di carbonio - articolo 10 bis (direttiva ETS)

- 7. Fatto salvo l'articolo 10 ter, nel 2013 il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 di detto articolo corrisponde all'80% del quantitativo determinato secondo le modalità di cui al paragrafo 1 e successivamente le quote assegnate a titolo gratuito diminuiscono ogni anno [di un quantitativo uguale] fino a giungere al 30% di quote assegnate a titolo gratuito nel 2020.
- 8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino al 2020, agli impianti che operano in settori o sottosettori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono assegnate, a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, quote a titolo gratuito pari al **100%** del quantitativo determinato a norma dei paragrafi da 2 a 6.
 - È d'applicazione l'assegnazione delle quote di cui al primo comma, fatte salve le misure previste nell'articolo 10 ter.
- 9. Entro il 31 dicembre 2009, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, previa discussione in sede di Consiglio europeo, stabilisce i settori o sottosettori di cui al paragrafo 8 in base ai criteri di cui ai paragrafi 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinquies.

Ogni anno la Commissione può, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, aggiungere all'elenco di cui al paragrafo 8 un settore o sottosettore qualora possa essere dimostrato, in una relazione analitica, che tale settore o sottosettore soddisfi i criteri in appresso, in seguito a una modifica che ha un impatto sostanziale sulle attività del settore.

Ai fini del presente articolo, la Commissione consulta gli Stati membri, i settori o sottosettori in questione e altre pertinenti parti interessate.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.

9 bis. Per determinare i settori o sottosettori di cui al paragrafo 8, la Commissione valuta, su scala comunitaria, in quale misura il settore o il sottosettore interessato, al pertinente livello, è in grado di trasferire il costo diretto delle quote necessarie e i costi indiretti derivanti dall'aumento dei prezzi dell'elettricità a seguito dell'attuazione della presente direttiva sui prezzi dei prodotti senza che ciò comporti la perdita di una quota importante di mercato a vantaggio di impianti meno efficienti in termini di emissioni di carbonio stabiliti al di fuori del territorio comunitario. Tali valutazioni si baseranno su un prezzo medio del carbonio determinato secondo la valutazione d'impatto della Commissione e i dati degli ultimi tre anni relativi agli scambi, alla produzione e al valore aggiunto per ciascun settore o sottosettore, se disponibili.

9 ter. Un settore o sottosettore è ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio se:

- a) la somma dei costi aggiuntivi, diretti e indiretti, generati dall'attuazione della presente direttiva può comportare un notevole aumento dei costi di produzione, calcolati come percentuale del valore aggiunto lordo, pari ad almeno il 5%;
- b) l'intensità degli scambi con paesi non appartenenti all'UE, intesa come il rapporto tra la somma del valore delle esportazioni verso paesi non appartenenti all'UE e il valore delle importazioni da tali paesi e il volume complessivo del mercato per la Comunità (volume d'affari annuo + importazioni totali), è superiore al **10%**.

In deroga al primo comma, un settore o sottosettore è altresì ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio se:

- la somma dei costi aggiuntivi, diretti e indiretti, generati dall'attuazione della
 presente direttiva può comportare un aumento particolarmente elevato dei costi di
 produzione, calcolati come percentuale del valore aggiunto lordo, pari ad almeno
 il 30%; oppure
- l'intensità degli scambi con paesi non appartenenti all'UE, intesa come il rapporto tra la somma del valore delle esportazioni verso paesi non appartenenti all'UE e il valore delle importazioni da tali paesi e il volume complessivo del mercato per la Comunità (volume d'affari annuo + importazioni totali), è superiore al 30%.

- 9 quater. L'elenco dei settori o sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio può essere integrato al termine di una valutazione qualitativa, tenuto conto, se i pertinenti dati sono disponibili, dei seguenti criteri:
 - la misura in cui i singoli impianti del settore e/o sottosettore interessato sono in grado di ridurre i livelli di emissione o il consumo di elettricità, tenendo conto se del caso del possibile aumento dei costi di produzione derivante dall'investimento corrispondente, ad esempio applicando le tecniche più efficienti;
 - le caratteristiche del mercato (sia quelle attuali che quelle prospettate), anche nei casi in cui l'esposizione legata agli scambi o le percentuali d'aumento dei costi diretti e indiretti siano prossime alle soglie di cui al paragrafo 9 ter, secondo comma;
 - i margini di profitto, quali indicatori potenziali per le decisioni di investimento a lungo termine e/o di rilocalizzazione.
- 9 quinquies. L'elenco dei settori o sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio è determinato tenuto conto, se i pertinenti dati sono disponibili, della misura in cui i paesi terzi, che rappresentano una parte determinante della produzione mondiale di prodotti in settori ritenuti a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, sono fermamente impegnati a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei settori interessati e entro gli stessi termini a un livello comparabile a quello dell'UE, nonché della misura in cui l'efficienza in termini di emissioni di carbonio degli impianti situati in tali paesi è comparabile a quella dell'UE.

ALLEGATO III – Proposta di clausola di revisione – impatto a livello di ridistribuzione – rilocalizzazione delle emissioni di carbonio - articolo 10, paragrafo 2 (direttiva ETS)

Aggiunta del seguente paragrafo:

La Commissione valuterà al più tardi entro il 31 marzo 2011 se le decisioni sulla percentuale di quote che settori o sottosettori hanno ricevuto a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 10 ter, compreso l'effetto della determinazione di parametri di riferimento ex ante ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 1 bis possono incidere in modo significativo sul quantitativo di quote messe all'asta dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b) rispetto ad uno scenario di vendita all'asta integrale per tutti i settori nel 2020. Essa sottoporrà, ove opportuno, proposte adeguate al Parlamento europeo e al Consiglio, tenendo conto dei relativi possibili effetti distributivi

ALLEGATO IV – Deroghe nel settore dell'energia - articolo 10 quater (direttiva ETS)

<u>Articolo 10 quater</u>: Opzione dell'assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini della modernizzazione della produzione di energia elettrica

- 1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti in funzione prima del 31 dicembre 2008 o agli impianti per i quali il processo di investimento è stato concretamente avviato entro la stessa data per la produzione di energia elettrica, purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - nel 2007 la rete elettrica nazionale non era collegata direttamente o indirettamente al sistema interconnesso gestito dall'Unione per il coordinamento della trasmissione di elettricità (UCTE);
 - o nel 2007 la rete elettrica nazionale era collegata direttamente o indirettamente alla rete gestita dall'Unione per il coordinamento della trasmissione di elettricità (UCTE) solo attraverso un'unica linea con una capacità inferiore a 400 MW;
 - o nel 2006 oltre il 30% dell'energia elettrica è stato prodotto a partire da un solo combustibile fossile e, nello stesso anno, il prodotto interno lordo pro capite ai prezzi di mercato non ha superato il 50% del prodotto interno lordo pro capite dell'Unione europea.

Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un piano nazionale che prevede investimenti per l'ammodernamento e il potenziamento delle infrastrutture e delle tecnologie pulite, nonché la diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento per un importo per quanto possibile equivalente al valore di mercato delle quote assegnate a titolo gratuito a fronte degli investimenti previsti, tenendo conto al contempo della necessità di limitare il più possibile gli aumenti di prezzo direttamente correlati. Ogni anno lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione sugli investimenti nel potenziamento delle infrastrutture e delle tecnologie pulite. L'investimento realizzato dall'entrata in vigore della presente direttiva può essere conteggiato a tal fine.

2. Le quote assegnate a titolo gratuito per un periodo transitorio sono detratte dal quantitativo di quote che lo Stato membro interessato avrebbe altrimenti messo all'asta ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2. Nel 2013 il totale delle quote assegnate a titolo gratuito per un periodo transitorio non supererà il 70% del quantitativo medio annuale di emissioni verificate nel periodo 2005-2007 prodotte da tali impianti di produzione, corrispondente al consumo nazionale lordo finale in base alle emissioni verificate dello Stato membro interessato nel periodo 2005-2007 e in seguito diminuirà gradualmente fino ad arrivare alla sospensione dell'assegnazione di quote a titolo gratuito nel 2020. Per gli Stati membri che nel 2005 non hanno partecipato al sistema comunitario di scambio, le emissioni pertinenti sono calcolate utilizzando le loro emissioni verificate per il 2007 nell'ambito del sistema comunitario.

Lo Stato membro interessato può decidere che le quote assegnate ai sensi del presente articolo possano essere utilizzate dal gestore dell'impianto in questione solamente per la restituzione delle quote ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, in relazione alle emissioni dell'impianto nell'anno per cui le quote sono state assegnate.

- 3. Le quote assegnate ai gestori sono basate sulla quota assegnata sulla scorta delle emissioni verificate nel periodo 2005-2007 ovvero, per gli impianti che utilizzano combustibili diversi, su un parametro di riferimento ex ante relativo all'efficienza basato sulla media ponderata dei livelli di emissione degli impianti di produzione di energia elettrica più efficienti in termini di riduzione dei gas a effetto serra inclusi nel sistema comunitario. La ponderazione può rispecchiare la quota dei diversi combustibili nella produzione di energia elettrica nello Stato membro interessato. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo [23, paragrafo 2], definisce orientamenti al fine di garantire che il metodo di assegnazione eviti indebite distorsioni della concorrenza e riduca al minimo gli impatti negativi sugli incentivi per ridurre le emissioni.
- 4. Gli Stati membri che applicano il presente articolo impongono agli impianti per la produzione di energia elettrica e ai gestori di rete che ne beneficiano di riferire ogni 12 mesi sulla realizzazione degli investimenti che figurano nel loro piano nazionale e presentano alla Commissione una relazione a tale riguardo che viene resa pubblica.

- 5. Gli Stati membri che intendono assegnare quote sulla base del presente articolo presentano alla Commissione, entro il 30 settembre 2011, una richiesta in cui figurano il metodo di assegnazione proposto e le singole quote. La richiesta deve contenere:
 - a) la prova che lo Stato membro rientra in almeno una delle categorie di cui al paragrafo 1;
 - b) l'elenco degli impianti inclusi nella richiesta e il quantitativo di quote da assegnare a ciascun impianto ai sensi del paragrafo 3 e in conformità degli orientamenti della Commissione;
 - c) il piano nazionale di cui al paragrafo 1, secondo trattino;
 - d) disposizioni relative al controllo e all'esecuzione degli investimenti previsti nel piano nazionale;
 - e) informazioni che dimostrano che le quote non creano indebite distorsioni della concorrenza.
- 6. La Commissione valuta la richiesta tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 5 e può respingerla entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni pertinenti.
- 7. Due anni prima della fine del periodo durante il quale gli Stati membri possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti in funzione prima del 31 dicembre 2008 per la produzione di energia elettrica, la Commissione valuta i progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione nazionale. Se la Commissione ritiene che, su richiesta dello Stato membro interessato, vi sia la necessità di un'eventuale proroga di tale periodo, può presentare al Parlamento europeo e al Consiglio proposte appropriate, comprese le condizioni che dovrebbero essere soddisfatte in caso di proroga di tale periodo.

ALLEGATO V – Direttiva ETS

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 10, paragrafo 3

Tra il 2013 e il 2016 gli Stati membri possono anche utilizzare i proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote per sostenere la costruzione di centrali elettriche ad elevato rendimento, comprese centrali elettriche che utilizzano energie nuove pronte per la cattura e lo stoccaggio del carbonio. Per i nuovi impianti che superano il grado di rendimento di una centrale elettrica in conformità dell'allegato I della decisione della Commissione del 21 dicembre 2006 (2007/74/CE)¹ gli Stati membri possono sostenere fino al 15% dei costi totali dell'investimento per un nuovo impianto pronto per la cattura e lo stoccaggio del carbonio.

Decisione della Commissione del 21 dicembre 2006 che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*notificata come documento numero C*(2006) 6817).

ALLEGATO VI – Direttiva sulle fonti rinnovabili

Dichiarazione della Commissione in occasione dell'adozione della direttiva sulle fonti rinnovabili

"La Commissione riconosce che già nel 2005 alcuni Stati membri hanno conseguito una quota elevata di energie rinnovabili a livello nazionale. Nell'elaborare le relazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 6, lettera d) e paragrafi 7 e 8, la Commissione, in sede di valutazione della base del miglior rapporto costi-benefici, terrà debito conto dei costi marginali indotti dall'aumento della quota di energie rinnovabili e includerà, ove opportuno, soluzioni adeguate anche per questi Stati membri in ogni proposta presentata in conformità del succitato articolo della direttiva."



EBPOΠΕЙСКИ ΠΑΡΛΑΜΕΗΤ PARLAMENTO EUROPEO EVROPSKÝ PARLAMENT EUROPA-PARLAMENTET
EUROPÄISCHES PARLAMENT EUROOPA PARLAMENT EYPΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EUROPEAN PARLIAMENT

PARLEMENT EUROPÉEN PARLAIMINT NA hEORPA PARLAMENTO EUROPEO EIROPAS PARLAMENTS

EUROPOS PARLAMENTAS EURÓPAI PARLAMENT IL-PARLAMENT EWROPEW EUROPEES PARLEMENT

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENTO EUROPEU PARLAMENTUL EUROPEAN

EURÓPSKY PARLAMENT EVROPSKI PARLAMENT EUROOPAN PARLAMENTTI EUROPAPARLAMENTET

Approvato il pacchetto clima-energia, obiettivo: 20/20/20

Dopo undici mesi di lavoro legislativo, il Parlamento ha approvato il pacchetto clima-energia volto conseguire gli obiettivi che l'UE si è fissata per il 2020: ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra, portare al 20% il risparmio energetico e aumentare al 20% il consumo di fonti rinnovabili. Il pacchetto comprende provvedimenti sul sistema di scambio di quote di emissione e sui limiti alle emissioni delle automobili.

Le sei proposte legislative sul pacchetto clima-energia sono state adottate nel quadro della procedura di codecisione, che pone il Parlamento su un piede di parità rispetto al Consiglio nell'attività legislativa. Per poter concludere i lavori entro il 2008 era necessario trovare un accordo tra i due co-legislatori sin dalla prima lettura. A tal fine, dopo le votazioni da parte delle commissioni per l'ambiente e per l'industria, i relatori del Parlamento europeo e la Presidenza francese hanno avviato una serie di negoziati informali volti a trovare un compromesso sull'insieme dei testi. I voti in Aula hanno confermato l'accordo raggiunto.

Sistema di scambio delle emissioni di gas a effetto serra (ETS)

Sulla base di un compromesso negoziato con il Consiglio dalla relatrice Avril **DOYLE** (PPE/DE, IE), il Parlamento ha adottato una direttiva volta a perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra con l'obiettivo di ridurre le emissioni dei gas serra del 21% nel 2020 rispetto al 2005. A tal fine prevede un sistema di aste, dal 2013, per l'acquisto di quote di emissione, i cui introiti andranno a finanziare misure di riduzione delle emissioni e di adattamento al cambiamento climatico. Tuttavia le industrie manifatturiere che sono a forte rischio di delocalizzazione, a causa dei maggiori costi indotti dal sistema, potranno beneficiare di quote gratuite fino al 2027. Nel 2010 si procederà a un riesame del regime. Per approfondire l'argomento si veda l'articolo specifico più avanti.

Ripartizione degli sforzi per ridurre le emissioni

Sulla base di un compromesso negoziato con il Consiglio dalla relatrice Satu HASSI (Verdi/ALE, FI), il Parlamento ha adottato una decisione che mira a ridurre del 10% le emissioni di gas serra prodotte in settori esclusi dal sistema di scambio di quote, come il trasporto stradale e marittimo o l'agricoltura. Fissa quindi obiettivi nazionali di riduzione (per l'Italia 13%), prevedendo anche la possibilità per gli Stati membri di ricorrere a parte delle emissioni consentite per l'anno successivo o di scambiarsi diritti di emissione. Dei crediti sono anche previsti per progetti realizzati in paesi terzi. In caso di superamento dei limiti sono previste delle misure correttive. Per approfondire l'argomento si veda l'articolo specifico più avanti.

Cattura e stoccaggio geologico del biossido di carbonio

IT

Background

Sulla base di un compromesso con il Consiglio negoziato dal relatore di Chris **DAVIES** (ADLE, UK), il Parlamento ha adottato una direttiva che istituisce un quadro giuridico per lo stoccaggio geologico ecosostenibile di biossido di carbonio (CO2) con la finalità di contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico. Fino a 300 milioni di euro, attinti dal sistema di scambio di emissione, finanzieranno 12 progetti dimostrativi, mentre le grandi centrali elettriche dovranno dotarsi di impianti di stoccaggio sotterraneo. Per approfondire l'argomento si veda l'articolo specifico più avanti.

Accordo sulle energie rinnovabili

Sulla base di un compromesso negoziato con il Consiglio dal relatore Claude **TURMES** (Verdi/ALE, LU), il Parlamento ha approvato una direttiva che stabilisce obiettivi nazionali obbligatori (17% per l'Italia) per garantire che, nel 2020, una media del 20% del consumo di energia dell'UE provenga da fonti rinnovabili. Nel calcolo, a certe condizioni, potrà essere inclusa l'energia prodotta nei paesi terzi. La direttiva fissa poi al 10% la quota di energia "verde" nei trasporti e i criteri di sostenibilità ambientale per i biocarburanti. Il riesame delle misure nel 2014 non dovrà intaccare gli obiettivi generali. La direttiva, inoltre, detta norme relative a progetti comuni tra Stati membri, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all'informazione e alla formazione, nonché alle connessioni alla rete elettrica relative all'energia da fonti rinnovabili. Per approfondire l'argomento si veda l'articolo specifico più avanti.

Riduzione del CO2 da parte delle auto

Sulla base di un compromesso negoziato con il Consiglio dal relatore Guido **SACCONI** (PSE, IT), il Parlamento ha approvato un regolamento che fissa il livello medio di emissioni di CO2 delle auto nuove a 130 g CO2/km a partire dal 2012, da ottenere con miglioramenti tecnologici dei motori. Una riduzione di ulteriori 10 g dovrà essere ricercata attraverso tecnologie di altra natura e il maggiore ricorso ai biocarburanti. Il compromesso stabilisce anche un obiettivo di lungo termine per il 2020 che fissa il livello medio delle emissioni per il nuovo parco macchine a 95 g CO2/km. Sono previste "multe" progressive per ogni grammo di CO2 in eccesso, ma anche agevolazioni per i costruttori che sfruttano tecnologie innovative e per i piccoli produttori. Per approfondire l'argomento si veda l'articolo specifico più avanti.

Riduzione dei gas a effetto serra nel ciclo di vita dei combustibili

Sulla base di un compromesso negoziato con il Consiglio dalla relatrice Dorette **CORBEY** (PSE, NL), il Parlamento ha adottato una direttiva che, per ragioni di tutela della salute e dell'ambiente, fissa specifiche tecniche per i carburanti. Stabilisce inoltre un obiettivo di riduzione del 6% delle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili, da conseguire entro fine 2020 ricorrendo, ad esempio, ai biocarburanti. L'obiettivo potrebbe salire fino al 10% mediante l'uso di veicoli elettrici e l'acquisto dei crediti previsti dal protocollo di Kyoto. Il tenore di zolfo del gasolio per macchine non stradali, come i trattori, andrà ridotto. La direttiva, che dovrà essere trasposta nel diritto nazionale entro il 31 dicembre 2010, si applica a veicoli stradali, macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna quando non sono in mare), trattori agricoli e forestali e imbarcazioni da diporto. Per approfondire l'argomento si veda l'articolo specifico più avanti.

24

Contattare:

Federico ROSSETTO

E-mail: stampa-IT@europarl.europa.eu

BXL: (32-2) 28 40955 STR: (33-3) 881 74133 PORT: (32) 498 98 33 23

Sistema di scambio di quote di emissione

Il Parlamento ha adottato una direttiva volta a ridurre le emissioni dei gas serra del 21% nel 2020 rispetto al 2005. A tal fine prevede un sistema di aste, dal 2013, per l'acquisto di quote di emissione, i cui introiti andranno a finanziare misure di riduzione delle emissioni. Tuttavia le industrie che sono a forte rischio di delocalizzazione, a causa dei maggiori costi indotti dal sistema, potranno beneficiare di quote gratuite fino al 2027. Nel 2010 si procederà a un riesame del regime.

Sulla base di un compromesso negoziato con il Consiglio dalla relatrice Avril **DOYLE** (PPE/DE, IE), il Parlamento ha adottato - con 610 voti favorevoli, 60 contrari e 29 astensioni - una direttiva volta a perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra.

Questo regime, avviato nel 2005, limita il livello globale delle emissioni autorizzate permettendo al contempo di acquistare o vendere delle quote, a seconda delle necessità, in moda da ridurre le emissioni in modo più efficace. Si tratta di uno strumento essenziale per realizzare l'obiettivo dell'UE consistente nella riduzione delle sue emissioni di gas serra di almeno il 20% entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990, o del 30% in caso di un accordo internazionale su questo obiettivo. Attualmente copre più di 10.000 impianti che, nei settori energetici e industriali, sono collettivamente responsabili di circa la metà delle emissioni di CO2 nell'UE e del 40% del volume globale delle emissioni di gas serra dell'UE. Il sistema attuale riguarda, ad esempio, le centrali energetiche, le raffinerie e i cementifici, le vetrerie, le cartiere e le industrie della ceramica. La Commissione ha proposto di estendere la portata a altre industrie, quali quelle dell'alluminio, ammoniaca e petrolchimici) e ad altri gas (protossido di azoto e idrocarburi perfluorati).

Sulla base del compromesso, la direttiva, che si applicherà dal 2013 al 2020, ha lo scopo di ridurre le emissioni dei gas a effetto serra del 21% nel 2020 rispetto ai livelli del 2005. Il numero di permessi concessi ogni anno nell'UE si ridurrà in maniera lineare in modo da portare a una diminuzione del livello globale di emissioni ogni anno.

Un sistema di aste a partire dal 2013, ma con molte eccezioni

Nei primi due periodi del sistema di scambio, la grande maggioranza dei diritti di emissione sono stati attribuiti a titolo gratuito. Il compromesso prevede che un sistema integrale di aste sia, in principio, applicato a partire dal 2013 (come lo auspicavano la Commissione e i deputati della commissione ambiente del Parlamento), prevedendo però numerose eccezioni richieste dal Consiglio europeo. Più precisamente, il sistema integrale di aste dovrà essere introdotto progressivamente nel **settore manifatturiero** che si vedrà attribuire l'80% delle quote a titolo gratuito nel 2013. Questa percentuale sarà via via ridotta fino al 30% entro il 2020 per giungere, nel 2027, a un sistema totalmente basato sulle aste (7 anni dopo rispetto alla proposta della Commissione e dei deputati).

Tuttavia, a seguito dell'accordo raggiunto dai capi di Stato e di governo (accettato dai deputati), è stata introdotta un'ampia deroga per i settori esposti al rischio di "fuga di carbonio", ossia di delocalizzazione della produzione verso paesi terzi che applicano una politica ambientale meno rigorosa, aumentando così le emissioni di CO2 in questi paesi. Un settore è considerato a rischio elevato di fuga di carbonio se l'applicazione della direttiva comporta un aumento dei costi diretti e indiretti che alza i costi di produzione in una determinata misura oppure se il valore complessivo delle sue esportazioni e delle sue importazioni diviso per quello del volume d'affari e delle importazioni raggiunge una determinata soglia. In tali casi, fino a che non sarà concluso un accordo internazionale, questi settori potranno ricevere il 100% di quote gratuite fino al 2020, a determinate condizioni. Secondo la Commissione, il 90% delle emissioni del settore manifatturiero potrebbe beneficiare di questa deroga. La Commissione dovrà comunque individuare entro il 31 dicembre 2009 i settori o i sotto-settori delle industrie ad alta intensità energetica che potrebbero essere esposti ad una rilocalizzazione delle emissioni.

Gli Stati membri potranno inoltre escludere dal sistema gli impianti che hanno comunicato all'autorità com-

Background

petente emissioni per un valore inferiore a 25.000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa. A condizione, però, che a questi impianti si applichino misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni.

Il compromesso prevede inoltre che la Commissione analizzerà le conseguenze, per la distribuzione del quantitativo di quote da mettere all'asta tra Stati membri, della concessione di quote gratuite aggiuntive ai settori industriali esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Le relative proposte, da presentare al Consiglio e al Parlamento nel giugno 2010, dovranno tenere conto dell'esito del negoziato internazionale e degli eventuali effetti redistributivi.

Utilizzare gli introiti per adattarsi ai cambiamenti climatici

Il compromesso stabilisce il principio secondo cui almeno il 50% degli introiti derivanti dalla vendita all'asta delle quote (la Commissione proponeva il 20%) sia destinato all'abbattimento delle emissioni dei gas a effetto serra, all'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici, al finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo sulla riduzione delle emissioni e sull'adattamento, allo sviluppo delle energie rinnovabili, nonché al conseguimento dell'obiettivo di aumentare l'efficienza energetica. Ma anche a favore della cattura e dello stoccaggio geologico ecocompatibile dei gas a effetto serra, al contributo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adeguamento ai mutamenti climatici, a misure finalizzate a evitare la deforestazione e favorire l'adattamento nei paesi in via di sviluppo e ad affrontare problematiche sociali come l'incidenza del possibile aumento del prezzo dell'elettricità sui redditi medio-bassi.

Solidarietà per alcuni Stati membri

Gli Stati membri il cui reddito procapite risulta sensibilmente inferiore alla media comunitaria e le cui economie stanno recuperando un ritardo rispetto a quelli più prosperi beneficeranno di maggiori quote da poter scambiare: il 10% del totale sarà ridistribuito a 19 Stati membri ("vecchi" e "nuovi"), mentre il 2% sarà attribuito a 9 "nuovi" Stati membri.

Utilizzazione dei crediti nei paesi in via di sviluppo

Gli Stati membri potranno "compensare" le loro emissioni, ossia acquistare dei crediti ottenuti da progetti realizzati in paesi terzi in base al meccanismo di sviluppo pulito (CDM) delle Nazioni Unite allo scopo di rispettare i loro limiti alle emissioni di gas a effetto serra. Il compromesso stabilisce che non più del 50% delle riduzioni delle emissioni comunitarie durante il periodo dal 2008 al 2020 potranno essere ottenute da questi crediti. Su richiesta dei deputati è precisato che i progetti in questione comportano «riduzioni di emissioni effettive, verificabili, supplementari e permanenti, presentino vantaggi evidenti in termini di sviluppo sostenibile e non abbiano ricadute negative di rilievo a livello ambientale o sociale».

Emissioni dell'aviazione e del settore marittimo

Il compromesso non riapre la questione dell'inclusione del settore del'aviazione nella direttiva sulla scambio di quote di emissione. La situazione rimane quindi invariata e il settore riceverebbe 85% delle quote a titolo gratuito sull'insieme del periodo. Non è quindi passata la linea dei deputati secondo i quali tale percentuale dovesse essere ridotta progressivamente, fino a scomparire, tra il 2013 e il 2020.

Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, in caso di mancata approvazione di un accordo internazionale che includa le sue emissioni nei suoi obiettivi di riduzione nel quadro dell'IMO, e/o di mancata approvazione di un siffatto accordo, nel quadro dell'UNFCCC, da parte della Comunità entro il 31 dicembre 2011, la Commissione formulerà una proposta tesa ad includere le emissioni del trasporto marittimo internazionale, sulla base di modalità uniformi, nell'obiettivo comunitario di riduzione in vista della sua entrata in vigore entro il 2013. Queste proposte, precisa il compromesso, «dovrebbero limitare al massimo eventuali incidenze negative sulla competitività dell'Unione europea, tenendo conto delle potenziali ricadute positive per l'ambiente».

Un accordo internazionale sulla deforestazione

Il compromesso impegna l'Unione europea a porre in essere un sistema riconosciuto a livello internazionale per contenere il fenomeno della deforestazione e potenziare le attività di afforestazione e di rimboschimento, a sostegno dell'obiettivo di sviluppare meccanismi finanziari, nell'ambito di un accordo sul clima post 2012 da concludersi a Copenaghen.

27 20081208BKG44004 - 5/15

Ripartizione degli sforzi di riduzione tra gli Stati membri

Il Parlamento ha adottato una decisione che mira a ridurre del 10% le emissioni di gas serra prodotte in settori esclusi dal sistema di scambio di quote, come il trasporto stradale e marittimo e l'agricoltura. Fissa quindi obiettivi nazionali di riduzione (per l'Italia 13%), con la possibilità per gli Stati membri di ricorrere a parte delle emissioni consentite per l'anno successivo o di scambiarsi diritti di emissione. Dei crediti sono anche previsti per progetti realizzati in paesi terzi.

Sulla base di un compromesso negoziato con il Consiglio dalla relatrice, Satu **HASSI** (Verdi/ALE, FI), il Parlamento ha adottato - con 555 voti favorevoli, 93 contrari e 60 astensioni - una decisione che stabilisce il contributo minimo degli Stati membri all'adempimento nella riduzione, tra il 2013 e il 2020, dei gas a effetto serra emessi dai settori esclusi dal sistema di scambio di quote (trasporto stradale e marittimo, edilizia, servizi, agricoltura e piccoli impianti industriali), nonché le norme per la realizzazione di tali contributi e per la valutazione del rispetto di questo impegno. L'obiettivo è di ridurre del 10% queste emissioni e d contribuire così alla riduzione complessiva del 20% entro il 2020.

La decisione stabilisce inoltre le disposizioni per la valutazione e l'attuazione di un impegno comunitario di riduzione più rigoroso superiore al 20%, da applicare previa approvazione da parte della Comunità di un accordo internazionale che conduca a riduzioni delle emissioni superiori, come risulta dall'impegno di riduzione del 30% approvato dal Consiglio europeo nella primavera 2007.

Obiettivi nazionali per il 2020

In base alla decisione ciascuno Stato membro sarà tenuto, entro il 2020, a limitare al minimo le sue emissioni di gas serra rispettando almeno la percentuale stabilita dalla decisione stessa rispetto alle sue emissioni del 2005. Per l'Italia è prevista una riduzione del 13%. Per gli altri "grandi" Stati membri sono previste le seguenti riduzioni: per la Germania del 14%, per la Spagna del 10%, per la Francia del 14% e per il Regno Unito del 16%. Tutti i "nuovi" Stati membri (eccetto Cipro) saranno autorizzati ad aumentare le emissioni da un minimo di 5% (Malta) a un massimo del 20% (la Bulgaria). La Romania potrà aumentarle del 19% e la Polonia del 14%. Anche il Portogallo potrà aumentare le proprie emissioni dell'1%.

Ogni Stato membro con un limite negativo, peraltro, dovrà garantire che le sue emissioni di gas serra nel 2013 non superino le sue emissioni annuali medie di gas serra negli anni 2008, 2009 e 2010. La decisione prevede anche una certa flessibilità riguardo al rispetto dei limiti. Così, nel periodo dal 2013 al 2019, uno Stato membro potrà prelevare dall'anno successivo una quantità pari fino al 5% della sua assegnazione annuale di emissioni. Se invece le sue emissioni di gas serra sono inferiori alla sua assegnazione annuale di emissioni, potrà riportare all'anno successivo fino al 2020 la differenza. A determinate condizioni, inoltre, uno Stato membro potrà trasferire fino al 5% della sua assegnazione annuale di emissioni di un dato anno ad altri Stati membri. Potrà anche trasferire ad altri Stati membri la parte di emissioni annuali eccedente la sua assegnazione relativa a quell'anno.

Misure correttive

Se le emissioni di gas serra superano il limite specificato si applicano le misure seguenti si procederà alla deduzione dall'assegnazione di emissioni dello Stato membro dell'anno successivo pari all'ammontare di tonnellate di tali emissioni in eccesso moltiplicate per un fattore di abbattimento di 1,08. Lo Stato membro dovrà inoltre sviluppare un piano d'azione correttivo ed è prevista anche la sospensione temporanea dell'ammissibilità del trasferimento a un altro Stato membro.

Crediti supplementari

Gli Stati membri potranno compensare le proprio emissioni in vestendo dei crediti in progetti di riduzione dei gas serra in paesi terzi nel quadro del meccanismo di sviluppo pulito (CDM) dell'ONU per conseguire i propri obiettivi. L'utilizzazione annuale di questi crediti non potrà però superare il 3% delle emissioni del 2005.

Inoltre, alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, saranno inoltre autorizzati ogni anno a utilizzare crediti supplementari dell'1% delle loro emissioni verificate nel 2005 derivanti da progetti in paesi meno sviluppati e in piccoli Stati insulari in via di sviluppo, a seguito del loro adempimento purché siano rispettate determinate condizioni. Gli Stati membri che ricorrono a questa possibilità dovranno dimostrare la qualità di questi crediti compensativi.

Emissioni della silvicoltura e del settore marittimo

La decisione prevede che, tenendo conto di tale specificazione da parte degli Stati membri, la Commissione dovrà valutare, entro il 30 giugno 2011, le modalità di inclusione delle emissioni e degli assorbimenti derivanti da attività connesse alla destinazione d'uso dei terreni, ai cambiamenti di tale destinazione e alla silvicoltura nell'impegno di riduzione della Comunità, e presentare se del caso una proposta prevedendone l'entrata in vigore a decorrere dal 2013. Un sistema analogo è previsto per le emissioni nel settore marittimo.

29 20081208BKG44004 - 7/15

Cattura e stoccaggio di CO2

Il Parlamento ha adottato una direttiva che istituisce un quadro giuridico per lo stoccaggio geologico ecosostenibile di biossido di carbonio (CO2) con la finalità di contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico. Fino a 300 milioni di euro, attinti dal sistema di scambio di emissione, finanzieranno 12 progetti dimostrativi, mentre le grandi centrali elettriche dovranno dotarsi di impianti di stoccaggio sotterraneo.

Sulla base di un compromesso negoziato con il Consiglio dal relatore Chris **DAVIES** (ADLE, UK), il Parlamento ha adottato - con 623 voti favorevoli, 68 contrari e 22 astensioni - una direttiva che istituisce un quadro giuridico per lo stoccaggio geologico ecosostenibile di biossido di carbonio (CO2) con la finalità di contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico.

Secondo stime della Commissione, le emissioni di centrali energetiche - in particolare quelle alimentate a petrolio, carbone e gas carbonico - rappresentano circa il 40% di tutte le emissioni di CO2 nell'UE. Per ridurre le loro emissioni, gli impianti industriali e le centrali nucleari potrebbero in futuro ricorrere a nuove tecnologie per catturare e immagazzinare in modo permanente il CO2 in formazioni geologiche sotterranee per «prevenire e, qualora ciò non sia possibile, eliminare il più possibile gli effetti negativi e qualsiasi rischio per l'ambiente e la salute umana».

Finanziamento di progetti dimostrativi con gli introiti delle quote di emissione

Il Consiglio europeo di marzo 2007 ha ipotizzato la costruzione di almeno 12 impianti a larga scala commerciale entro il 2015 per valutare lo stoccaggio permanente nel sottosuolo del CO2. I deputati avevano proposto di stanziare 500 milioni di euro per il finanziamento di tali progetti, attingendo i fondi dal sistema di scambio di emissioni. Il Consiglio aveva proposto invece di dedicare da 100 a 200 milioni. Il compromesso prevede un importo fino a 300 milioni di euro per contribuire a incoraggiare la costruzione e lo sfruttamento di tali progetti.

Le future centrali elettriche saranno dotate di tecnologie per lo stoccaggio del carbonio

In base al compromesso, gli Stati membri dovranno provvedere affinché i gestori di tutti gli impianti di combustione con una produzione di energia elettrica stimata di almeno 300 megawatt si accertino della disponibilità di siti di stoccaggio appropriati, della fattibilità tecnica ed economica di strutture di trasporto e della possibilità tecnica ed economica di installare a posteriori le strutture per la cattura del CO2. Se così fosse, l'autorità competente dovrà provvedere a che sia riservata un'area sufficiente all'interno del sito per installare le strutture necessarie alla cattura e alla compressione del CO2.

20081208BKG44004 - 8/15



Promuovere le energie rinnovabili

Il Parlamento ha approvato una direttiva che stabilisce obiettivi nazionali obbligatori (17% per l'Italia) per garantire che, nel 2020, il 20% del consumo di energia provenga da fonti rinnovabili. Nel calcolo, a certe condizioni, potrà essere inclusa l'energia prodotta nei paesi terzi. La direttiva fissa poi al 10% la quota di energia "verde" nei trasporti e i criteri di sostenibilità ambientale per i biocarburanti. Il riesame delle misure nel 2014 non dovrà intaccare gli obiettivi generali.

Sulla base di un compromesso negoziato con il Consiglio dal relatore Claude **TURMES** (Verdi/ALE, LU), il Parlamento ha approvato - con 635 voti favorevoli, 25 contrari e 25 astensioni - una direttiva che stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili con lo scopo di garantire che, nel 2020, una media del 20% del consumo di energia attinga da fonti rinnovabili. A tal fine, dispone obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo energetico e fissa al 10% la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. La direttiva, inoltre, detta norme relative allo scambio di statistiche tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra Stati membri e paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all'informazione e alla formazione, nonché alle connessioni alla rete elettrica relative all'energia da fonti rinnovabili. Fissa infine criteri di sostenibilità ambientale per biocarburanti e gli altri bioliquidi.

Obiettivi nazionali: 17% per l'Italia

Ai fini della direttiva, le **fonti energetiche rinnovabili** sono quelle fonti non fossili, come quelle eolica, solare, geotermica, aerotermica, idrotermica, l'energia oceanica, idroelettrica, la biomassa, i gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione e i biogas. Attualmente la quota di energie rinnovabili sul consumo totale di energia **in Italia** è pari al 5,2% che l'obiettivo nazionale fissato dalla direttiva porta al 17%. Per quanto riguarda gli altri "grandi paesi" il consumo attuale e la quota obiettivo sono, rispettivamente, i seguenti: Germania 5,8 e 18%; Spagna 8,7 e 20%, Francia 10,3 e 23%, Polonia 7,2 e 15%, Regno Unito 1,3 e 15%. Per raggiungere più agevolmente l'obiettivo, gli Stati membri dovranno promuovere e incoraggiare l'efficienza energetica e il risparmio.

Due o più Stati membri potranno anche cooperare su tutti i tipi di **progetti comuni** per la produzione di energia rinnovabile in forma di elettricità, calore e freddo. Ai fini del rispetto degli obiettivi in materia di rinnovabili, tale cooperazione, che potrà comprendere operatori privati, dovrà riguardare progetti realizzati sul loro territorio e messi in servizio dopo l'entrata in vigore della direttiva o grazie all'incremento di capacità di un impianto ristrutturato.

La direttiva fissa inoltre una serie di condizioni affinché, ai fini del calcolo della quota-obiettivo, possa essere presa in conto la produzione di **energia elettrica realizzata in un paese terzo**. Ad esempio, occorre che l'elettricità sia consumata nell'UE e sia prodotta da un impianto che diventi operativo o che sia potenziato dopo l'entrata in vigore del provvedimento. Uno Stato membro potrà anche chiedere alla Commissione di prendere in conto, a determinate condizioni, l'energia rinnovabile prodotta e consumata in un paese terzo nel contesto della costruzione di un interconettore tra lo Stato membro e il paese terzo.

In ogni caso, gli Stati membri dovranno adottare un **piano d'azione** che fissi gli obiettivi nazionali in materia di quota di energia rinnovabile nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, tenendo conto degli effetti delle altre politiche relative all'efficienza energetica, e le misure da adottare per raggiungere detti obiettivi, inclusa la cooperazione tra autorità locali e nazionali, progetti congiunti, politiche nazionali per lo sviluppo delle risorse della biomassa esistenti e per lo sfruttamento di nuove risorse della biomassa. Il piano d'azione dovrà essere notificato alla Commissione entro il 30 giugno 2010.

10% di rinnovabili nei trasporti

Ogni Stato membro dovrà assicurare che la propria quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti nel 2020 sia almeno pari al 10% del consumo energetico finale nel settore dei trasporti nazionale. E'

anche precisato che per il calcolo del denominatore (il consumo totale di energia) si deve tenere conto unicamente della benzina, del diesel e dei biocarburanti usati nei trasporti interni e per l'elettricità. Per il calcolo del numeratore, il consumo da fonti rinnovabili, tutte le fonti rinnovabili possono essere contate. Il contributo dei biocarburanti prodotti da rifiuti, residui, materiale non cellulosico e materiale ligno-cellulosico - che non entrano in concorrenza con la produzione alimentare o di mangimi - dovrà essere contabilizzato il doppio rispetto agli altri biocombustibili.

Ai fini del calcolo del contributo fornito dall'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e consumata in tutti i tipi di **veicoli elettrici**, gli Stati membri possono scegliere se ricorrere alla quota media di elettricità rinnovabile dell'UE o a quella propria. Inoltre, l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e consumata da veicoli elettrici deve essere considerata equivalente a 2,5 volte la densità energetica del consumo di elettricità rinnovabile. Entro la fine del 2011, la Commissione dovrà poi presentare una proposta che permetta di prendere in conto, a determinate condizioni, la quantità totale di elettricità originata da fonti rinnovabili usate per alimentare veicoli elettrici. Dovrà inoltre presentare, se opportuno, una proposta in merito a una metodologia per calcolare il **contributo dell'idrogeno** originato da fonti rinnovabili nel mix totale di carburante.

Tenuto conto dell'incidenza elevata dei **trasporti aerei** sulla quota di consumo energetico complessivo di alcuni Stati membri e dei vincoli tecnologici e regolamentari che impediscono il ricorso a biocarburanti in questo settore, la direttiva prevede un'esenzione parziale che permette l'esclusione dal calcolo del consumo finale di energia nel settore dell'aviazione della quantità che supera di una 1,5 volte la media europea del settore nel 2005.

Criteri di sostenibilità per i biocarburanti

Che siano prodotti all'interno o all'esterno dell'UE i biocarburanti dovranno rispettare una serie di criteri di sostenibilità per poter essere presi in considerazione nella verifica del rispetto degli obiettivi nazionali fissati dalla direttiva e degli obblighi in materia di energie rinnovabili e per determinare se il consumo di biocarburanti e di altri bioliquidi possa beneficiare di sostegno finanziario. Così, ad esempio, **la riduzione delle emissioni** di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e di altri bioliquidi presi in considerazione dovrà essere di almeno il 35%. A partire dal 2017, questa riduzione dovrà essere pari al 50%. Per gli impianti diventati operativi dal 2017, invece, la riduzione di gas serra dovrà essere del 60%. Inoltre, la direttiva precisa che i biocarburanti non dovranno essere prodotti da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità (come ad esempio le aree protette) o che presentano un elevato stock di carbonio (come le zone umide o le zone boschive continue oppure che erano delle torbiere nel gennaio 2008).

Le **materie prime agricole** coltivate nella Comunità e utilizzate per la produzione di biocarburanti e di altri bioliquidi da poter prendere in considerazione dovranno essere ottenute nel rispetto delle prescrizioni e delle norme previste dal regolamento che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e in conformità ai requisiti minimi per il mantenimento di buone condizioni agricole e ambientali. Entro il 31 dicembre 2010, inoltre, la Commissione dovrà esaminare l'impatto delle modifiche indirette di destinazione dei terreni sulle emissioni di gas a effetto serra e proporre una metodologia per minimizzarlo, basata sulle migliori prove scientifiche disponibili.

La Commissione dovrà anche presentare, a partire dal 2012, una relazione biennale in materia di impatto sulla **sostenibilità sociale**, nell'UE e nei paesi terzi, dell'incremento della domanda di biocarburanti e riguardo l'impatto della politica europea sui biocombustibili e sulla disponibilità di prodotti alimentari a prezzi accessibili, in particolare per le popolazioni dei paesi in via di sviluppo. Dovrà inoltre trattare del rispetto dei diritti sull'uso delle terre. In base a queste relazioni, la Commissione dovrà proporre eventuali azioni correttive, in particolare se è osservato un impatto significativo sui prezzi.

Accesso dei biocombustibili alla rete elettrica

La direttiva chiede agli Stati membri di adottare le misure necessarie per sviluppare la rete di trasmissione e distribuzione, network intelligenti, servizi di stoccaggio e sistemi elettrici per far fronte all'ulteriore sviluppo

della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, compresa l'interconnessione tra gli Stati membri e con i paesi terzi. Inoltre, mantenendo inalterata l'affidabilità e la sicurezza della rete, gli Stati membri dovranno assicurare che i gestori della rete di trasmissione e della rete di distribuzione presenti sul loro territorio assicurino la trasmissione e la distribuzione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Dovranno inoltre provvedere affinché l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili abbia un accesso prioritario e garantito alla rete. Infine, nel dispacciamento degli impianti di produzione dell'elettricità, i gestori della rete di trasmissione dovranno dare la priorità agli impianti di produzione che utilizzano le fonti energetiche rinnovabili.

Una revisione nel 2014, ma senza modificare gli obiettivi

Al più tardi nel 2014, la Commissione dovrà presentare una relazione che valuti i livelli minimi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuti grazie al ricorso alle fonti rinnovabili, tenendo conto di un'analisi d'impatto che consideri anche gli sviluppi tecnologici, la disponibilità di tecnologie e di biocarburanti di prima e seconda generazione che abbiano un elevato livello di riduzione dei gas. La Commissione potrà eventualmente presentare delle proposte volte modificare questi livelli.

Riguardo all'obiettivo di portare al 10% il consumo di rinnovabili nel settore dei trasporti, si dovrà valutare il rapporto costo-efficienza delle misure volte a conseguirlo e la possibilità di raggiungerlo garantendo la sostenibilità della produzione di biocarburanti nell'UE e nei paesi terzi, considerando l'impatto economico, ambientale e sociale, compreso quello sulla biodiversità, nonché la disponibilità commerciale di biocombustibili di seconda generazione.

La relazione dovrà poi esaminare l'impatto di questo obiettivo sulla disponibilità di alimenti a prezzi accessibili e la disponibilità di veicoli elettrici, ibridi e alimentati a idrogeno, così come la metodologia scelta per calcolare la quota di energia rinnovabile nel settore dei trasporti. Andranno poi valutate le condizioni specifiche di mercato, in particolare di quelli in cui i carburanti per il trasporto rappresentano più della metà del consumo finale di energia e quelli che sono interamente dipendenti dall'importazione di biocarburanti.

Nel 2018, infine, la Commissione dovrà presentare una **roadmap per le energie rinnovabili** per il periodo successivo al 2020, che potrà essere eventualmente accompagnata da proposte legislative.

20081208BKG44004 - 11/15

Riduzione del CO2 delle auto

L'Aula ha approvato un regolamento che fissa il livello medio di emissioni di CO2 delle auto nuove a 130 g CO2/km a partire dal 2012, da ottenere con miglioramenti tecnologici dei motori. Una riduzione di ulteriori 10 g dovrà essere ricercata attraverso tecnologie di altra natura e il maggiore ricorso ai biocarburanti. Sono previste "multe" progressive per ogni grammo di CO2 in eccesso, ma anche agevolazioni per i costruttori che sfruttano tecnologie innovative e per i piccoli produttori.

Sulla base di un accordo negoziato con il Consiglio dal relatore, Guido **SACCONI** (PSE, IT), il Parlamento ha approvato - con 559 voti favorevoli, 98 contrari e 60 astensioni - un regolamento che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove. Il regolamento potrà quindi entrare in vigore tre giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE e si applicherà a partire dal 2012.

Campo d'applicazione

Il regolamento si applica ai veicoli a motore di categoria M1, ossia ai mezzi progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente ("autovetture") che siano immatricolati per la prima volta nella Comunità e che non siano stati precedentemente immatricolati al di fuori del territorio comunitario ("autovetture nuove"). E' anche precisato che non si tiene conto di precedenti immatricolazioni effettuate al di fuori del territorio comunitario meno di tre mesi prima dell'immatricolazione nella Comunità.

Non si applica invece ai veicoli per uso speciale destinati a svolgere funzioni che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali. Tale categoria include i veicoli con accesso per sedie a rotelle, autocaravan e caravan, ambulanze, autofunebri e veicoli blindati destinati alla protezione delle persone e/o delle merci trasportate.

Riduzione delle emissioni di CO2 consentite

Il compromesso accoglie la proposta della Commissione di fissare, per tutta l'industria automobilistica, un livello medio di emissioni pari a 120 g CO2/km per il nuovo parco auto a partire dal 2012, rispetto all'attuale livello di 160 g CO2/km. Il regolamento fissa poi il livello medio delle emissioni di CO2 delle autovetture nuove a 130 g CO2/km da conseguire grazie ai miglioramenti tecnologici apportati ai motori. Ma sarà peraltro completato da altre misure, volte a realizzare una riduzione supplementare di 10 g/km (per raggiungere il limite di 120 g CO2/km) da ottenere con miglioramenti tecnologici di altra natura (ad esempio sui copertoni) e con un maggiore ricorso ai biocarburanti sostenibili. Il compromesso ha poi inserito un obiettivo di lungo termine per il 2020 che fissa il livello medio delle emissioni del nuovo parco macchine a 95 g CO2/km.

Per l'anno civile che ha inizio il 1° gennaio 2012, e per ogni anno successivo, ogni costruttore di autovetture dovrà provvedere affinché le emissioni specifiche medie di CO2 delle proprie autovetture non superino l'obiettivo determinato secondo una formula stabilita da un allegato del regolamento stesso (che prende in conto la massa delle auto). Il compromesso prevede un'applicazione progressiva ("phase-in") secondo cui i costruttori dovranno garantire che il 65% della loro flotta nel 2012, il 75% nel 2013, l'80% nel 2014 e il 100% a partire dal 2015, rispetti il limite imposto alle emissioni specifiche stabilite.

Multe per le emissioni in eccesso

La Commissione dovrà mantenere un registro centralizzato dei dati trasmessi dagli Stati membri e, entro il 30 giugno 2011, e successivamente ogni anno, dovrà calcolare in via provvisoria per ogni costruttore le emissioni specifiche medie di CO2 prodotte nel precedente anno civile all'interno della Comunità, l'obiettivo per le emissioni specifiche dell'anno civile precedente e la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 dell'anno civile precedente e l'obiettivo per le emissioni specifiche per quello stesso anno.

A partire dal 2012, per ogni anno civile per il quale le emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore

superano il suo obiettivo per quell'anno (tenuto conto del "phase-in"), la Commissione imporrà al costruttore di versare un'indennità per le emissioni in eccesso. Dal 2012 al 2018, queste indennità ammonteranno, per ogni auto nuova, a 5 euro per il primo grammo di CO2 in eccesso, 15 euro per il secondo, 25 euro per il terzo e 95 euro dal quarto grammo in poi. In pratica se si supera di un grammo la multa sarà pari a 5 euro, se si eccede di due grammi sarà invece pari a 20 euro (5+15), se si supera di tra grammi sarà di 45 euro (5+15+25), se il superamento è di 4 grammi si dovranno pagare 140 euro (5+15+25+95), mentre se si supera di 5 grammi la multa ammonterà a 235 euro (5+15+25+95+95). A partire dal 2019, la multa sarà calcolata in base a 95 euro per grammo di CO2 in eccesso, moltiplicato per ogni autovettura nuova.

Entro il 31 ottobre del 2011 e successivamente ogni anno, la Commissione dovrà pubblicare un elenco nel quale, per ogni costruttore, vengono indicati l'obiettivo per le emissioni specifiche per l'anno civile precedente, le emissioni specifiche medie di CO2 nell'anno civile precedente, la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 nell'anno civile precedente e l'obiettivo per le emissioni specifiche per quell'anno, le emissioni specifiche medie di CO2 per tutte le autovetture nuove nella Comunità nell'anno civile precedente e la massa media di tutte le nuove autovetture nella Comunità nel corso dell'anno precedente. Dal 31 ottobre 2013, l'elenco dovrà anche indicare se il costruttore ha rispettato gli obiettivi specifici di emissione per l'anno civile precedente.

Vantaggi per le tecnologie meno inquinanti

Il compromesso prevede inoltre dei "supercrediti" temporanei per il calcolo delle emissioni medie specifiche dei produttori di autovetture che rilasciano **meno di 50 g CO2/km**. Ognuna di esse varrà 3,5 auto nel 2012 e nel 2013, 2,5 nel 2014 e 1,5 nel 2015. A partire dal 2016 conterà come ogni altra autovettura.

Accoglie poi la richiesta dei deputati di fissare un obiettivo di emissione specifico per i **veicoli alimentati da carburante alternativo**. Ai fini della determinazione della conformità dei singoli costruttori di autovetture all'obiettivo per le emissioni specifiche, le emissioni di CO2 dichiarate nel certificato di conformità per ciascun veicolo progettato per funzionare con una miscela di 85% di etanolo (E85) dovranno essere ridotte, fino al 31 dicembre 2015, del 5% quale riconoscimento della maggiore capacità tecnologica e di riduzione delle emissioni del ricorso a biocarburanti. Questa riduzione, tuttavia, può essere applicata solamente se almeno il 30% delle stazioni di rifornimento dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato forniscono tale tipo di carburante e se questo è conforme ai criteri di sostenibilità fissati dalla legislazione comunitaria.

Come richiesto dai deputati, il compromesso prevede incentivi per aumentare l'efficienza di equipaggiamenti ausiliari o componenti frutto di **tecnologie innovative** che permettono di ridurre le emissioni di CO2. Così, fino a un massimo di 7 g CO2 di riduzione possono essere presi in considerazione negli obiettivi specifici di emissione di ogni costruttore che ne faccia domanda. La Commissione dovrà adottare le disposizioni particolari per approvare queste nuove tecnologie che, in ogni caso, dovranno essere «affidabili» e verificabili e non essere già considerate da altre disposizioni obbligatorie. Il costruttore che intende farsi riconoscere una determinata tecnologia eco-innovativa dovrà sottoporre una relazione certificata da un ente indipendente.

Piccoli produttori

Come proposto dalla Commissione, un costruttore può presentare domanda di deroga rispetto all'obiettivo per le emissioni specifiche se è responsabile di un numero di autovetture nuove immatricolate nella Comunità inferiore a 10.000 unità per anno civile. Ma, come richiesto dai deputati, anche produttori più grandi, che vedono immatricolate tra le 10.000 e le 300.000 autovetture all'anno, potranno chiedere di essere autorizzati a raggiungere un obiettivo alternativo di riduzione delle emissioni medie specifiche pari al 25% rispetto al 2007.

20081208BKG44004 - 13/15

Riduzione dei gas a effetto serra nella ciclo di vita dei combustibili

Il Parlamento ha adottato una direttiva che fissa specifiche tecniche per i carburanti e un obiettivo di riduzione del 6% delle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili, da conseguire entro fine 2020 ricorrendo, ad esempio, ai biocarburanti. L'obiettivo potrebbe salire fino al 10% mediante l'uso di veicoli elettrici e l'acquisto dei crediti previsti dal protocollo di Kyoto. Il tenore di zolfo del gasolio per macchine non stradali, come i trattori, andrà ridotto.

Sulla base di un compromesso negoziato con il Consiglio dalla relatrice Dorette **CORBEY** (PSE, NL), il Parlamento ha approvato - con 670 voti favorevoli, 20 contrari e 25 astensioni - una direttiva che, per ragioni di tutela della salute e dell'ambiente, stabilisce le specifiche tecniche per i carburanti da usare per i veicoli con motori a accensione comandata o per compressione e che fissa degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (biossido di carbonio, metano, ossido di diazoto) prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili. La direttiva, che dovrà essere trasposta nel diritto nazionale entro il 31 dicembre 2010, si applica a veicoli stradali, macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna quando non sono in mare), trattori agricoli e forestali e imbarcazioni da diporto.

Riduzione fino al 10% entro il 2020

Il compromesso prevede che, entro il 31 dicembre 2020, gli Stati membri richiedano ai fornitori di ridurre del 10%, «con la massima gradualità possibile», le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante tutte le fasi del ciclo di vita, ossia estrazione o coltura, comprese le modifiche della destinazione dei suoli, trasporto e distribuzione, trasformazione e combustione. Per la precisione, i fornitori dovrebbero conseguire entro il 2020 una riduzione di almeno il 6% rispetto alla media comunitaria delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita dei combustibili fossili nel 2010, utilizzando biocarburanti e carburanti alternativi nonché riducendo il rilascio in atmosfera e la combustione in torcia nei siti di produzione. A tal fine, peraltro, gli Stati membri potranno fissare obiettivi intermedi: 2% entro il 31 dicembre 2014 e 4% entro il 31 dicembre 2017.

La riduzione complessiva da conseguire entro il 2020 potrebbe poi aumentare fino al 10% una volta verificato che l'utilizzo di tecnologie ecocompatibili per la cattura e lo stoccaggio di CO2 e di veicoli elettrici (esclusi i treni) possa diminuire ulteriormente le emissioni del 2% e che l'acquisto di crediti nel quadro del meccanismo per lo sviluppo pulito del protocollo di Kyoto possa anch'esso consentire una riduzione supplementare del 2%. Spetterà alla Commissione, entro il 2012, proporre se rendere obbligatoria questa riduzione indicativa supplementare del 4%.

Gli Stati membri dovranno designare il fornitore o i fornitori competenti a monitorare e a segnalare le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all'energia forniti.

Biocarburanti sostenibili

Per garantire che gli obblighi di riduzione del CO2 non comportino una produzione di biocarburanti insostenibile, il compromesso prevede che i criteri di sostenibilità dei biocarburanti che saranno fissati dalla futura direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili siano inclusi anche nella direttiva in esame.

Gasolio con meno zolfo

Gli Stati membri devono provvedere affinché i gasoli destinati a macchine mobili non stradali (incluse le navi per la navigazione interna), ai trattori agricoli e forestali e alle imbarcazioni da diporto possano essere commercializzati sul loro territorio solo se hanno un tenore di zolfo inferiore a 1000 mg/kg. Dal 1° gennaio 2011 il tenore massimo di zolfo ammissibile in questi gasoli dovrà essere pari a 10 mg/kg. Tuttavia, al fine di far fronte alle contaminazioni di lieve entità nella catena di approvvigionamento, gli Stati membri possono, a decorrere dal 1° gennaio 2011, autorizzare il gasolio destinato alle macchine mobili non stradali e ai trattori agricoli e forestali contenente fino a 20 mg/kg di zolfo in fase di distribuzione definitiva agli utenti fi-

20081208BKG44004 - 14/15

nali.

Gli Stati membri potranno anche autorizzare il prolungamento dell'immissione sul mercato fino al 31 dicembre 2011 del gasolio contenente fino a 1000 mg/kg di zolfo per i veicoli su rotaia e per i trattori agricoli e forestali, a condizione che possano garantire che non venga compromesso l'adeguato funzionamento dei sistemi di controllo delle emissioni.

37 20081208BKG44004 - 15/15

Decisione - /CP.14

Promuovere il Piano di azione di Bali

La Conferenza delle Parti,

Richiamando la decisione 1/CP.13 (Piano di azione di Bali),

- Plaude ai progressi che il Gruppo di lavoro ad hoc sull'Azione concertata a lungo 1 termine in base alla Convenzione ha conseguito nell'affrontare tutti gli elementi previsti dal paragrafo 1 della decisione 1/CP.13 (Piano di azione di Bali) nonché alla ferma volontà del Gruppo stesso di mettere la Conferenza delle Parti nella condizione di raggiungere un'intesa su un testo concordato e adottare nell'ambito della sua quindicesima sessione una decisione in merito all'applicazione integrale, effettiva e continuata della Convenzione:
- 2. *Prende atto* della relazione sui progressi raggiunti che il Gruppo di lavoro ad hoc sull'Azione concertata a lungo termine in base alla Convenzione ha presentato tramite il suo Presidente:¹
- Accoglie favorevolmente il documento nel quale il Presidente del Gruppo di lavoro ad 3. hoc sull'Azione concertata a lungo termine in base alla Convenzione ha riunito le idee e le proposte relative agli elementi previsti dal paragrafo 1 del Piano di azione di Bali² quale strumento prezioso per fare progredire i negoziati;
- 4. Prende atto delle conclusioni del Gruppo di lavoro ad hoc sull'Azione concertata a lungo termine in base alla Convenzione relative al suo programma di lavoro per il 2009 nonché dell'invito che ha rivolto al suo Presidente affinché contribuisca a rifocalizzare il processo negoziale preparando nuovi documenti, ed in particolare un testo negoziale;³
- 5. Si rallegra per la determinazione, mostrata dal Gruppo di lavoro ad hoc sull'Azione concertata a lungo termine in base alla Convenzione, di portare il processo negoziale a pieno regime nel 2009 nonché dell'invito da esso rivolto a tutte le Parti di presentare quanto prima ulteriori proposte in merito al contenuto e alla forma del testo concordato affinché esse possano verificare e valutare la portata e i progressi dei negoziati in occasione della sesta sessione del Gruppo di lavoro ad hoc prevista nel giungo 2009.

¹ FCCC/AWGLCA/2008/L.11, allegato ² FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev. 1.

Decisione - /CP.14

Sviluppo e trasferimento di tecnologie

La Conferenza delle Parti,

Richiamando il capitolo 34 dell'Agenda 21 e le disposizioni rilevanti del Programma per l'ulteriore attuazione dell'Agenda 21 sul trasferimento di tecnologie compatibili con l'ambiente, adottate dall'Assemblea delle Nazioni Unite nella sua XIX sessione speciale;

Richiamando inoltre le disposizioni rilevanti della Convenzione, ed in particolare l'Articolo 4, paragrafi 1,3,5,7,8 e 9, l'Articolo 9, paragrafo 2(c), l'Articolo 11, paragrafi 1 e 5, e l'Articolo 12, paragrafi 3 e 4;

Richiamando altresì le decisioni 13/CP.3, 4/CP.7, 6/CP.10, 6/CP.11, 3/CP.12, 3/CP.13 e 4/CP.13

1. Accoglie favorevolmente il Programma strategico di Poznan sul trasferimento di tecnologie quale passo verso un innalzamento del livello degli investimenti destinati al trasferimento di tecnologie al fine di aiutare i paesi in via di sviluppo a far fronte alle proprie esigenze in materia di tecnologie compatibili con l'ambiente, e riconosce il contributo che tale Programma strategico potrebbe fornire alla promozione di attività di trasferimento di tecnologie conformemente alla Convenzione;

2. *Chiede* alla Global Environment Facility di:

- (a) avviare immediatamente e agevolare rapidamente la preparazione di progetti da approvare e attuare nel quadro del Programma strategico di cui al precedente paragrafo 1 al fine aiutare i paesi in via di sviluppo a far fronte alle proprie esigenze in materia di tecnologie compatibili con l'ambiente;
- (b) collaborare con i suoi enti esecutori al fine di offrire ai paesi in via di sviluppo il supporto tecnico necessario perché possano preparare o aggiornare, a seconda del caso, le loro valutazioni delle esigenze tecnologiche utilizzando la versione aggiornata del Manuale per le valutazioni delle esigenze tecnologiche relative al cambiamento climatico (Handbook for conducting tecnology needs assessments for climate change) pubblicato dal Programma per lo sviluppo delle Nazioni Unite e che dovrà essere reso disponibile all'inizio del 2009 in collaborazione con il Gruppo di esperti sul trasferimento di tecnologie, il Segretariato dell'UNFCCC e la Climate Technology Initiative;
- (c) considerare l'attuazione a lungo termine del Programma strategico, e, in particolare: facendo fronte alle carenze individuate nelle operazioni attualmente in corso della Global Environment Facility riguardanti gli investimenti nel trasferimento di tecnologie compatibili con l'ambiente; valorizzando gli investimenti del settore privato; e promuovendo le attività di sviluppo di progetti innovativi;
- (d) riferire sui progressi registrati nelle attività di cui ai punti (a-c) del presente paragrafo 2 alla sedicesima sessione della Conferenza delle Parti e presentare all'Organo

_

¹ Definito precedentemente "Programma strategico della Global Environment Facility" (FCCC/SBI/2008/16) è stato così rinominato dalla Conferenza delle Parti contraenti nella sua quattordicesima sessione

sussidiario di attuazione (Subsidiary Body for Implementation), durante le sue sessioni trentesima e trentunesima, relazioni interinali volte a valutarne i progressi e gli orientamenti futuri al fine di contribuire a informare le Parti ai fini dell'esame delle esigenze a lungo termine che potranno emergere nell'ambito dell'applicazione del Programma strategico.

3. *Invita* le Parti e organizzazioni coinvolte a presentare al Segretariato le comunicazioni previste al paragrafo 9 dei "Terms of Reference" sull'esame e la valutazione dell'efficacia dell'applicazione dei paragrafi 1(c) e 5 dell'articolo 4 della Convenzione, contenuti nell'allegato al documento FCCC/SBI/2008/L.28.

DECISIONE – CP.13

Piano d'azione di Bali

La Conferenza delle Parti,

Decisa a rafforzare con urgenza l'applicazione della Convenzione al fine di raggiungere il suo obiettivo ultimo nel pieno rispetto dei principi e degli impegni in essa enunciati;

Ribadendo che lo sviluppo economico e sociale e l'eliminazione della povertà sono priorità mondiali;

Rispondendo alle conclusioni del quarto Rapporto di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici secondo le quali il surriscaldamento del sistema climatico è innegabile e qualsiasi ritardo nella riduzione delle emissioni riduce sensibilmente le possibilità di giungere a stabilizzare le emissioni a livelli inferiori ed aumenta il rischio d'incidenze più gravi dei mutamenti climatici;

Sapendo che sarà necessario ridurre fortemente le emissioni mondiali al fine di raggiungere l'obiettivo ultimo della Convenzione e sottolineando come sia urgente¹ affrontare i mutamenti climatici, come indicato nel quarto Rapporto di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici.

- Decide di varare un ampio processo per consentire l'applicazione integrale, effettiva e costante della Convenzione mediante un'azione concertata a lungo termine, fin d'ora e di qui al 2012 ed oltre, al fine di giungere ad un risultato concordato e di adottare una decisione nella sua quindicesima sessione, riflettendo in particolare:
- su di una visione comune dell'azione concertata a lungo termine, in particolare su un obiettivo mondiale a lungo termine di riduzione delle emissioni, per raggiungere l'obiettivo ultimo della Convenzione, in conformità con le disposizioni di detto strumento e con i principi in esso enunciati, in particolare il principio delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, e tenuto conto delle condizioni sociali ed economiche e degli altri fattori connessi;
- su di un'azione rafforzata a livello nazionale/internazionale per mitigare i mutamenti climatici, nella quale siano da prendere in considerazione, tra le altre cose:
 - adeguati impegni o iniziative di mitigazione a livello nazionale, misurabili, i) notificabili e verificabili, ivi compresi obiettivi quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni, da parte di tutti i Paesi parte sviluppati, vigilando affinché gli sforzi degli uni e degli altri siano paragonabili, tenuto conto delle differenze esistenti nella situazione di ogni paese;
 - adeguate misure di mitigazione a livello nazionale che i Paesi parte in via di sviluppo possono adottare nel quadro dello sviluppo sostenibile, supportate e rese

¹ Contributo del Gruppo di lavoro III al quarto Rapporto di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici, Riassunto tecnico, pag. 39 e 90, e cap. 13, pag. 776, della versione inglese.

possibili da tecnologie, mezzi di finanziamento ed un rafforzamento delle capacità, in modo misurabile, notificabile e verificabile;

- iii) iniziative generali e misure d'incentivazione positiva per tutto ciò che attiene alla riduzione delle emissioni derivanti dalla deforestazione e dal degrado delle foreste nei Paesi in via di sviluppo, nonché il ruolo della conservazione, della gestione sostenibile delle foreste e del rafforzamento degli stock di carbonio forestali nei Paesi in via di sviluppo;
- iv) iniziative settoriali e misure specifiche per settore concertate al fine di rafforzare l'applicazione del comma c del paragrafo 1 dell'articolo 4 della Convenzione;
- v) iniziative varie, incluse delle possibilità di ricorrere ai mercati, per migliorare il rapporto costo-efficacia delle misure di attenuazione e per promuoverle, tenendo conto del fatto che i Paesi sviluppati ed i Paesi in via di sviluppo si trovano in situazioni diverse;
- vi) le conseguenze economiche e sociali delle misure di risposta;
- vii) i mezzi per rafforzare il ruolo di catalizzatore della Convenzione per incoraggiare gli organismi multilaterali, il settore pubblico e privato e la società civile, sfruttando le sinergie fra attività e processi, in modo da sostenere le politiche di mitigazione in maniera coerente ed integrata;
- c) su di un'azione rafforzata per l'adattamento, nella quale siano da prendere in considerazione, tra le altre cose:
 - i) una cooperazione internazionale per appoggiare l'attuazione con urgenza di misure di adattamento, in particolare mediante valutazioni della vulnerabilità, una assegnazione di priorità alle misure da adottare, valutazioni del fabbisogno finanziario, rafforzamento delle capacità e strategie di risposta, integrazione delle misure di adattamento nei piani settoriali e nazionali, adozione di progetti e programmi specifici, strumenti per incentivare l'applicazione di misure di mitigazione ed altri mezzi per consentire l'instaurazione di una modalità di sviluppo resiliente rispetto al clima e per attenuare la vulnerabilità di tutte le Parti, tenendo conto delle imperative e pressanti esigenze dei Paesi in via di sviluppo che sono particolarmente esposti agli effetti negativi dei mutamenti climatici, in particolar ei Paesi meno avanzati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, e tenendo conto inoltre delle esigenze dei paesi dell'Africa colpiti dalla siccità, dalla desertificazione e dalle inondazioni;
 - ii) strategie di gestione e riduzione dei rischi, in particolare meccanismi di condivisione e trasferimento dei rischi quali i regimi assicurativi;
 - iii) strategie di riduzione delle calamità ed i mezzi per fronteggiare le perdite e i danni connessi all'impatto dei cambiamenti climatici nei Paesi in via di sviluppo che sono particolarmente esposti ai loro effetti negativi;
 - iv) una diversificazione economica per rafforzare la resilienza;

- v) mezzi per rafforzare il ruolo di catalizzatore della Convenzione per incoraggiare gli organismi multilaterali, il settore pubblico e privato e la società civile, sfruttando le sinergie fra attività e processi, in modo da sostenere l'adattamento in maniera coerente ed integrata;
- d) su un'azione rafforzata nel campo dello sviluppo e del trasferimento di tecnologie di sostegno alle misure di mitigazione e di adattamento, nella quale siano da prendere in considerazione, tra le altre cose:
 - i) meccanismi efficaci e mezzi rafforzati per rimuovere gli ostacoli e fornire incentivi finanziari e di altro genere ad un'intensificazione delle attività di sviluppo di tecnologie e del loro trasferimento verso i Paesi parte in via di sviluppo allo scopo di promuovere l'accesso a tecnologie ecologicamente razionali ad un costo sostenibile;
 - ii) mezzi per accelerare lo spiegamento, la diffusione ed il trasferimento di tecnologie ecologicamente razionali e ad un costo affrontabile;
 - iii) una cooperazione per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie esistenti, nuove od innovative, nonché di soluzioni globalmente vantaggiose;
 - iv) l'efficacia dei meccanismi e degli strumenti di cooperazione tecnologica in settori specifici;
- e) su un'azione rafforzata per fornire le risorse finanziarie e investimenti a sostegno delle misure di mitigazione ed adattamento e della cooperazione tecnologica, nella quale siano da prendere in considerazione, tra le altre cose:
 - i) un migliore accesso a risorse finanziarie adeguate, prevedibili e sostenibili e ad un sostegno tecnico e finanziario, nonché la fornitura di nuove ed ulteriori risorse, ivi compresi fondi ufficiali e a condizioni di favore per i Paesi parte in via di sviluppo;
 - ii) misure d'incentivazione positiva a favore dei Paesi parte in via di sviluppo per il rafforzamento dell'applicazione di strategie di mitigazione e di misure di adattamento nazionali;
 - iii) mezzi innovativi di finanziamento per aiutare i Paesi in via di sviluppo che sono particolarmente esposti agli effetti negativi dei mutamenti climatici a sostenere i costi dell'adattamento;
 - iv) mezzi per incentivare l'applicazione di misure di adattamento fondate su politiche di sviluppo sostenibile;
 - v) la mobilitazione di finanziamenti e di investimenti del settore pubblico e privato, nonché dei mezzi per agevolare scelte di investimenti a basso impatto dal punto di vista delle emissioni di carbonio;
 - vi) un sostegno tecnico e finanziario al rafforzamento delle capacità per la valutazione dei costi dell'adattamento nei Paesi in via di sviluppo, in particolare quelli più vulnerabili, per aiutarli a determinare il loro fabbisogno finanziario;

- 2. Decide che il processo sia demandato ad un organo sussidiario, conformemente alla Convenzione, istituito con la presente decisione e denominato Gruppo di lavoro ad hoc sull'azione concertata a lungo termine in base alla Convenzione, che completerà i suoi lavori nel 2009 e ne presenterà i risultati alla Conferenza delle Parti per adozione nella sua quindicesima sessione;
- 3. *Conviene* che il processo sia avviato senza indugio, che il Gruppo si riunisca in sessioni di lavoro ogniqualvolta sia possibile e necessario per condurre a termine i suoi lavori, possibilmente in occasione delle sessioni di altri organi istituiti in base della Convenzione, e che le sue sessioni di lavoro possano essere integrate, all'occorrenza, con seminari ed altre attività;
- 4. *Decide* che la prima sessione del Gruppo si tenga non appena possibile e al più tardi nell'aprile 2008;
- 5. Decide che le cariche di Presidente e Vicepresidente del Gruppo siano ricoperte da un membro rappresentante una Parte di cui all'allegato I della Convenzione (Parte di cui all'allegato I) e un membro rappresentante una Parte non inclusa all'allegato I della Convenzione (Parte non inclusa nell'allegato I) e che vi sia ogni anno un'alternanza tra una Parte di cui all'allegato I e una Parte non inclusa all'allegato I;
 - 6. *Prende atto* del calendario delle riunioni riportato in allegato;
- 7. *Incarica* il Gruppo di stilare il proprio programma di lavoro nella sua prima sessione in maniera coerente ed integrata;
- 8. *Invita* le Parti a comunicare al segretariato, entro il 22 febbraio 2008, i loro pareri riguardo al programma di lavoro, tenendo conto degli elementi precedentemente menzionati al paragrafo 1, e tali pareri saranno raccolti dal segretariato in un documento che sarà sottoposto all'esame del Gruppo nella sua prima riunione;
- 9. *Chiede* al Gruppo di riferire alla Conferenza nella sua quattordicesima sessione dei progressi compiuti;
- 10. *Concorda* di prendere atto dei progressi compiuti nella sua quattordicesima sessione, in base al rapporto sottoposto dal Gruppo;
- 11. Conviene che il processo si avvarrà, tra le altre cose, delle migliori informazioni scientifiche disponibili, delle esperienze maturate nell'applicazione della Convenzione e del Protocollo di Kyoto, dei processi avviati in base a questi due strumenti, dei risultati di altri processi intergovernativi analoghi, nonché delle osservazioni degli ambienti economici, dei ricercatori e della società civile;
- 12. *Rileva* che l'organizzazione dei lavori del Gruppo esigerà un consistente supplemento di risorse per garantire la partecipazione dei rappresentanti delle Parti che potranno aspirare ad un finanziamento per tale finalità e per fornire servizi di conferenza ed un sostegno tecnico;
- 13. Esorta con forza le Parti in grado di farlo, onde agevolare i lavori del Gruppo, di versare contributi al Fondo fiduciario per la partecipazione al processo derivante dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico e al Fondo fiduciario per le attività complementari per le finalità di cui al precedente paragrafo 12 e di fornire altre forme di sostegno d'altro tipo, per esempio accogliendo una sessione del Gruppo.



LA POLITICA ENERGETICA DELL'UNIONE EUROPEA

di Arianna Checchi

Gennaio 2009

Istituto Affari Internazionali

La politica energetica dell'Unione Europea

di Arianna Checchi*

Negli ultimi anni si è notevolmente intensificato il dibattito europeo sugli obiettivi e gli strumenti delle politiche energetiche. È cresciuta infatti la preoccupazione per gli alti prezzi del petrolio e del gas naturale, e per la dipendenza dei paesi dell'Unione Europea dalle importazioni di idrocarburi provenienti da un numero limitato di paesi, e per il riscaldamento del pianeta.

Per far fronte a queste sfide, l'UE ha avanzato numerose proposte che, al momento, convergono nella strategia detta del '20-20-20 entro il 2020':

- a) riduzione del 20% delle emissioni di CO₂ rispetto ai livelli del 1990;
- b) aumento dell'efficienza energetica pari al 20% del consumo totale di energia;
- c) incremento della quota del consumo energetico proveniente dalle energie rinnovabili fino al 20% del totale.

Benché questi obiettivi siano stati riaffermati dal Consiglio Europeo dell'11-12 dicembre l'attuale crisi economica mondiale, il recente calo del prezzo del petrolio e le rinnovate tensioni tra Russia e Ucraina sulle forniture di gas potrebbero indurre l'UE, già nei prossimi mesi, a rivedere alcuni aspetti della sua politica energetica.

Per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, l'Unione Europea agisce su due fronti, uno interno e l'altro esterno.

Sul piano interno, l'UE ha adottato una serie di misure volte a contenere la domanda di energia – favorendo il risparmio e l'efficienza energetica – e a sviluppare l'offerta interna (non importata), in particolare attraverso le fonti rinnovabili. I risultati, tuttavia, non sembrano per ora in linea con le ambizioni.

Sul piano esterno l'Unione punta a una diversificazione delle forniture con l'obiettivo di ridurre la dipendenza di molti stati membri da un unico produttore, la Russia (ciò vale soprattutto per le forniture di gas). A questo scopo, l'UE ha intavolato 'dialoghi regionali' con vari paesi. Tuttavia, la tendenza degli stati membri a privilegiare i rapporti bilaterali con i paesi fornitori di energia limita la capacità d'azione dell'Unione.

Le difficoltà che l'UE incontra nel dotarsi di una politica energetica comune dipendono anche dall'assenza di un autentico mercato unico dell'energia. La Commissione ha fatto numerosi sforzi in questo senso, concentrandosi in particolare sul problema della separazione delle attività di produzione da quelle di distribuzione (il c.d. *unbundling*). Le sue proposte hanno però incontrato la forte resistenza di alcuni stati membri, soprattutto Francia e Germania, che spingono per soluzione meno drastiche.

Le politiche energetiche europee sono legate alle politiche ambientali a filo doppio. L'Unione sostiene con forza la necessità di introdurre limiti vincolanti alle emissioni di CO₂ anche senza analoghi impegni da parte di altri paesi produttori di gas inquinanti. Ha però incontrato crescenti difficoltà a conciliare le sue alte ambizioni in tema ambientale con le esigenze di crescita dell'industria europea. Quest'ultima lamenta il rischio di perdere competitività a vantaggio di industrie di altri paesi su cui non gravano restrizioni simili. La grave crisi economica in corso, riducendo i margini di investimento delle imprese, ha ulteriormente complicato le cose. L'accordo raggiunto al vertice europeo dell'11-12 dicembre, che fa ampie concessioni all'industria per quanto riguarda le emissioni, riflette queste difficoltà. Esso tuttavia testimonia anche della volontà dell'UE di mantenere un alto profilo internazionale nel contrasto ai cambiamenti climatici, in vista della conferenza di Copenhagen del dicembre 2009 in cui si tenterà di raggiungere un compromesso su un nuovo accordo internazionale sul clima.

^{*} L'autrice è ricercatrice presso il Centre for European Policy Studies (CEPS) di Bruxelles.

Indice

Introduzione

- 1. Priorità e obiettivi della Politica energetica europea
- 2. Le strategie di domanda e offerta a livello europeo
- 3. La dimensione esterna della Politica energetica europea
- 4. Il mercato interno dell'energia
- 5. La lotta contro il cambiamento climatico

Conclusioni

La politica energetica dell'Unione Europea

di Arianna Checchi

Introduzione

Il presente lavoro offre una panoramica sulla politica energetica dell'Unione Europea. Il primo paragrafo ne illustra priorità e obiettivi. Il secondo esamina le strategie europee di contenimento della domanda di energia e miglioramento dell'offerta, che mirano a ridurre i costi e aumentare l'efficienza. Il terzo affronta il problema della forte dipendenza dell'UE dalle importazioni di idrocarburi fossili, provenienti soprattutto dalla Russia. Il quarto paragrafo fa il punto dello stato di avanzamento del mercato unico europeo dell'energia e degli ostacoli che ancora si frappongono al suo completamento. Il quinto, infine, fa luce sugli sforzi dell'Unione Europea per ridurre le emissioni di gas serra. Segue una breve conclusione.

1. Priorità e obiettivi della Politica energetica europea

Le priorità della politica energetica dell'Unione Europea sono indicate nel *Libro verde sull'energia* pubblicato dalla Commissione europea nel 2006. Esse sono:

- a) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici (security of supply);
- b) limitare la dipendenza dalle importazioni di idrocarburi (competitiveness);
- c) coniugare le politiche energetiche con il contrasto al cambiamento climatico (sustainability).

Alla luce di queste priorità, il 10 gennaio 2007 la Commissione ha definito un pacchetto integrato di misure – il cosiddetto 'pacchetto energia' – che istituisce la **Politica energetica europea**. Le proposte della Commissione sono state appoggiate dai capi di stato e di governo dell'Unione i quali, in occasione del Consiglio Europeo del marzo 2007, hanno ufficialmente lanciato la cosiddetta **strategia del '20-20-20 entro il 2020'**. Più esattamente, si vogliono raggiungere, entro il 2020, i seguenti risultati:

- a) riduzione delle emissioni di CO₂ del 20% rispetto ai livelli del 1990;
- b) aumento dell'efficienza energetica pari al 20% del consumo totale di energia primaria;
- c) incremento della percentuale complessiva delle <u>energie rinnovabili</u>, portandola a circa il 20% del consumo totale dell'UE¹.

La Commissione ha elaborato numerose proposte di attuazione di questi obiettivi, la maggior parte delle quali sono contenute nel 'pacchetto energetico-climatico' del 23 gennaio 2008. Le proposte della Commissione sono state poi discusse dal Consiglio e dal Parlamento europeo, che hanno il potere di co-decisione su queste materie. Il triplice obiettivo summenzionato non è stato rimesso in discussione, ma si è assistito al tentativo di ridurre la portata delle proposte della Commissione per venire incontro alle richieste del settore industriale, preoccupato dei costi delle misure previste anche alla luce della crisi economica in corso.

Il 13 novembre 2008 la Commissione ha inoltre reso pubblica una *Second Strategic Energy Review*, che contiene un nuovo gruppo di proposte, al momento ancora in via di definizione e di perfezionamento, volto a stabilire le priorità politiche della futura Commissione che verrà istituita nel settembre 2009. Nel complesso, la *Second Strategic Energy Review* tende a porre l'accento soprattutto sulle questioni di sicurezza energetica, integrando così le proposte relative al '20-20-20 entro il 2020'.

¹ Per raggiungere questo obiettivo si è deciso anche che ogni paese dell'Unione debba aumentare del 10% l'uso di biocarburanti nel settore dei trasporti entro il 2020.

2. Le strategie di domanda e di offerta a livello europeo

Per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, l'UE si muove su due diversi piani, uno interno (politiche di domanda e offerta) e uno esterno (relazioni con i paesi produttori e di transito, vedi § 3).

Sul piano interno, le istituzioni europee perseguono due obiettivi: a) il contenimento della domanda di energia degli stati membri e b) la promozione dell'autosufficienza energetica, soprattutto tramite lo sviluppo di fonti alternative ai combustibili fossili.

a) Contenimento della domanda di energia. Per quel che riguarda le politiche di domanda, l'impegno dell'UE si concentra soprattutto sull'efficienza e il risparmio energetico. Già da qualche anno l'Unione sta sviluppando una fitta rete di direttive volte a favorire l'efficienza energetica¹. Il Piano d'azione per l'efficienza energetica (2007-2012), adottato dalla Commissione il 19 ottobre 2006, ha inglobato queste direttive delineando un programma più compatto. In particolare, identificando importanti opportunità di risparmio nei settori dell'edilizia, delle industrie manifatturiere, della conservazione dell'energia e dei trasporti, il piano stabilisce l'obiettivo di ridurre entro il 2020 il consumo annuo di energia primaria del 20% rispetto alle proiezioni sul consumo energetico per quello stesso anno. La Commissione ha proposto oltre 85 misure che, a breve e medio termine, l'UE e gli stati membri dovrebbero mettere in atto per conseguire l'obiettivo. Tra queste ricordiamo il miglioramento dell'efficienza energetica degli elettrodomestici e delle altre apparecchiature energetiche; ulteriori progressi nella trasformazione dell'energia; l'efficienza nei trasporti; incentivi agli investimenti; lo sviluppo di programmi di formazione e di istruzione per sensibilizzare i cittadini sul tema del risparmio energetico; e infine la costituzione di una possibile partnership multilaterale in questo ambito.

La Commissione prevede che la riduzione del consumo del 20% possa permettere all'UE di contenere il previsto aumento della dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, di limitare l'impatto dei cambiamenti climatici e di generare un risparmio economico di circa cento miliardi di euro all'anno. Tuttavia, <u>il Consiglio Europeo non ha reso vincolante quest'obiettivo</u> così come invece accade per gli altri due obiettivi del '20-20-20'. Ciò indebolisce l'efficacia di questa iniziativa comunitaria. Una verifica effettuata dalla Commissione nel gennaio 2008 rilevava che l'impegno degli stati membri nell'elaborazione di piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica era stato, nel complesso, deludente. Ora si spera che le nuove proposte contenute nella Second Strategic Energy Review – come il rafforzamento e la semplificazione della direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia, la creazione di un sistema di emissione di certificati di rendimento, e l'estensione della portata di applicazione della direttiva sulla classificazione dei prodotti energetici – possano indurre i paesi membri a impegnarsi più seriamente.

b) Autosufficienza energetica. La strategia che promuove l'autosufficienza energetica si incentra sul potenziamento della <u>produzione domestica di risorse</u> – indipendentemente dal fatto che esse provengano dagli idrocarburi, da fonti rinnovabili o dall'energia nucleare. Un'enfasi speciale è posta però sulle <u>energie rinnovabili</u>, che sono un'alternativa fondamentale ai combustibili fossili che l'UE importa in grandi quantità. Lo sviluppo delle energie rinnovabili viene infatti considerato fondamentale perché contribuirebbe sia a ridurre le emissioni di gas serra sia a mitigare la dipendenza dall'estero dell'Unione. Dal 1997 a oggi, il contributo delle energie rinnovabili al consumo di energia dell'UE è più che raddoppiato, specialmente grazie a fonti quali il vento, le biomasse² e l'energia solare. Malgrado ciò, <u>le energie rinnovabili costituiscono attualmente solo</u> circa il 7% del consumo interno di energia dell'Ue. Dunque, l'Unione ha ancora molta strada da

² Le biomasse sono sostanze di origine animale o vegetale usate (dopo apposito trattamento) come

combustibili per la produzione di energia.

¹ Esse riguardano i seguenti ambiti: usi finali dell'energia e servizi energetici (direttiva 2006/31/CE), cogenerazione (direttiva 2004/8/EC), rendimento energetico nell'edilizia (direttiva 2002/91/EC), concezione ecologica degli apparecchi che consumano energia (direttiva 2005/32/EC), attrezzature d'ufficio (direttiva OJL381, 28 dicembre 2006), etichettatura del consumo energetico e apparecchi domestici (varie direttive).

fare se vuole raggiungere l'obiettivo di portare entro il 2020 la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili al 20% dell'energia consumata.

La Commissione europea ha proposto che ogni stato membro aumenti la produzione di energia da fonti rinnovabili di una percentuale fissa del 5,5% a cui poi si aggiunge una quota nazionale calcolata in base al Pil. L'Italia, per esempio, nel 2020 dovrebbe produrre il 17% della propria energia da fonti rinnovabili, l'Austria il 34% e la Repubblica Ceca il 13%¹. La direttiva, a lungo discussa al Parlamento europeo e tra i governi degli stati membri, è stata poi approvata il 13 dicembre 2008. Il dibattito si era incentrato sulla proposta dell'Italia e dell'Austria di includere una clausola di rinegoziazione degli obiettivi nazionali, che sarebbe dovuta scattare nel 2014. La proposta è stata accolta con freddezza dalla maggior parte degli stati membri e dal Parlamento europeo, i quali temono che la prospettiva di una revisione degli obiettivi possa disincentivare gli investimenti privati nel settore delle energie rinnovabili. Si è quindi deciso che gli obiettivi nazionali stabiliti dalla direttiva non possano essere rinegoziati prima della scadenza del 2020.

Molti funzionari dell'Unione ammettono tuttavia che <u>l'obiettivo del 20% per le energie rinnovabili sarà difficilmente raggiungibile</u>. Le difficoltà sono legate soprattutto al costo elevato di questo tipo di energie, agli ostacoli amministrativi per le procedure di installazione degli impianti di produzione e alla mancanza di informazioni per i consumatori e i fornitori. Va notato inoltre che la principale risorsa alternativa usata in Europa, ossia l'energia idroelettrica, ha limitate possibilità di espansione a causa di limiti geo-fisici.

Oltre alle fonti rinnovabili, esiste un'altra forma di energia che contribuisce all'autosufficienza energetica dell'UE, nonché alla riduzione delle emissioni di gas serra. Si tratta dell'<u>energia nucleare</u>, che rappresenta circa il 14% dell'offerta totale di energia dell'UE e genera il 31% dell'elettricità. Al momento ci sono 146 impianti nucleari in Europa, ma numerosi nuovi progetti sono stati proposti. L'energia nucleare rimane un tema politicamente sensibile e la scelta se svilupparla o meno, benché sia stata esplicitamente incoraggiata dalla presidenza francese dell'UE, è lasciata ai singoli stati membri. C'è peraltro una divisione abbastanza netta tra i paesi a favore – Francia, Finlandia, Regno Unito, la maggior parte dei paesi dell'Europa dell'est, e l'Italia – e quelli contro – Germania, Spagna, Belgio, Olanda e Austria. Il ruolo dell'UE in materia si riduce quindi ad incoraggiare gli investimenti necessari alla sicurezza degli impianti e alla gestione delle scorie radioattive. Le decisioni più recenti in materia fanno parte del pacchetto di proposte del 2007 che ha istituito un 'forum sull'energia nucleare' e un 'gruppo per la sicurezza nucleare e le scorie radioattive'.

Sul fronte degli <u>idrocarburi</u>, infine, l'UE ha adottato una serie di misure per far fronte a possibili crisi di approvvigionamento causate da un'interruzione dell'offerta. Lo strumento più consolidato in questo ambito è quello delle <u>scorte strategiche di petrolio</u>, le quali si basano su un meccanismo creato alla fine degli anni Sessanta in coordinamento con l'Agenzia Internazionale per l'Energia. Questo è stato più volte rivisto nel corso degli anni fino all'ultimo aggiornamento del 2006². La direttiva 2006/67/CE stabilisce l'obbligo per gli stati membri di costituire e mantenere un livello minimo di scorte equivalenti almeno a 90 giorni del consumo interno medio giornaliero nell'anno precedente. In caso di crisi, è prevista un'azione coordinata dalla Commissione cui spetta il compito di promuovere una consultazione tra gli stati membri.

Anche se <u>un meccanismo analogo non esiste per il gas naturale</u>, la direttiva 2004/67/CE stabilisce un quadro comune entro il quale gli stati membri sono tenuti a definire le loro politiche generali in questo ambito, le quali devono essere trasparenti, solidali, non discriminatorie e compatibili con le esigenze di concorrenza del mercato europeo del gas. La direttiva prevede che, sulla base delle relazioni degli stati membri, la Commissione controlli: i nuovi contratti sulle

.


¹ La Commissione ha anche proposto degli obiettivi intermedi (2011, 2013, 2015 e 2017) i quali non sono però vincolanti. Agli stati membri è permesso scegliere la combinazione di energie rinnovabili preferita purché questa venga resa nota nel piano di azione nazionale da presentarsi entro il 31 marzo del 2010. Quest'ultimo deve includere il settore dell'elettricità, del riscaldamento e del raffreddamento e dei trasporti.

² Le direttive di riferimento sono le seguenti: 68/414/CEE, 72/425/CEE, 98/93/CE e 2006/67/CE.

forniture di gas stipulati con paesi terzi, la continuità dell'approvvigionamento di gas, il livello di gas stoccato, il grado di interconnessione dei sistemi nazionali di erogazione del gas degli stati membri, e l'effetto dell'accordo su determinate regioni comunitarie. La direttiva istituisce anche un gruppo di coordinamento per il gas al quale è assegnato il compito di facilitare la concertazione delle misure in materia di sicurezza dell'offerta nel caso di una grave interruzione nella fornitura.

La Second Strategic Energy Review propone una revisione della legislazione relativa alle riserve strategiche di petrolio e ai meccanismi di emergenza al fine di migliorare la trasparenza e l'affidabilità del sistema gestito dall'Agenzia Internazionale per l'Energia. Analogamente, la Commissione propone che, entro il 2010, abbia luogo una revisione della direttiva sulla sicurezza degli approvvigionamenti di gas. Pur ritenendo troppo onerosa l'imposizione agli stati membri di riserve strategiche di gas naturale (che costerebbero circa cinque volte quelle di petrolio), la Commissione punta ad una migliore armonizzazione degli standard di sicurezza e all'adozione di nuove misure di emergenza a livello regionale e comunitario.

Fonti di produzione di energia primaria (dati 2006)



^{*}Le fonti rinnovabili comprendono solo l'energia eolica e idroelettrica. Fonte: Eurostat.


3. La dimensione esterna della Politica energetica europea

Gli sforzi dell'UE per far fronte all'insicurezza energetica tramite soluzioni interne non sono sufficienti a garantire un sicuro approvvigionamento di risorse. Poiché oltre tre quarti del fabbisogno energetico europeo vengono soddisfatti dai combustibili fossili – petrolio, gas naturale e carbone, i quali sono in larga misura importati (vedi il box qui sotto) – il concetto di sicurezza energetica si traduce innanzitutto nell'esigenza di garantire un flusso continuo di importazioni ad un prezzo ragionevole. Ne consegue che la politica energetica dell'UE deve anche basarsi su una dimensione esterna incentrata sulla cooperazione e sull'accordo con i paesi esportatori, oltre che con quelli di transito e con i maggiori consumatori.

La dipendenza dell'UE dalle importazioni di combustibili fossili


L'Unione Europea non arriva a produrre nemmeno la metà dell'energia che consuma. È quindi costretta a importare dall'estero circa il 54% del proprio fabbisogno, una percentuale che sembra destinata a salire fino al 70% nel 2030. Il petrolio rappresenta la fetta più consistente delle importazioni totali di energia (60%) seguito dal gas (26%) e dal carbone (13%), mentre le risorse rinnovabili e l'elettricità si attestano sotto all'1%. La dipendenza energetica dall'estero non costituisce di per sé un serio problema, ma tende a divenirlo nella misura in cui, in un contesto di crescente competitività globale, le risorse energetiche si concentrano in pochi paesi produttori, o di transito, retti da regimi politici relativamente instabili o non democratici. Non è questo il caso del

carbone, le cui riserve, oltre ad essere distribuite in modo più regolare, sono stimate dall'Agenzia Internazionale per l'Energia sufficienti a soddisfare il fabbisogno del pianeta (all'attuale livello di consumo) per almeno 180 anni. La crescente dipendenza dalle importazioni di petrolio e gas naturale è invece all'origine delle crescenti preoccupazioni relative alla sicurezza degli approvvigionamenti.



Fonte: Eurostat.

L'Europa (soprattutto Danimarca e Regno Unito) produce meno di un quarto del <u>petrolio</u> (cfr. grafico sopra) che consuma, e importa il resto da Russia, Norvegia, Medio Oriente, Nord Africa e da altre regioni. La situazione è apparentemente migliore nel caso del <u>gas</u>, in quanto la produzione interna (Paesi Bassi e Regno Unito) fornisce circa un terzo del fabbisogno complessivo dell'UE. Per il resto, gli approvvigionamenti di gas giungono da Russia, Norvegia, Algeria, Nigeria, Libia, Egitto, Qatar e Oman (vedi grafici sottostanti).



Fonte: Eurostat.

Benché, in termini aggregati, la dipendenza dalle importazioni di gas e petrolio sia relativamente alta, la situazione varia da paese a paese: la Danimarca è totalmente indipendente; il Regno Unito e la Polonia importano circa il 20% del loro fabbisogno energetico; l'Italia, l'Irlanda, il Portogallo e la Spagna importano più dell'80%; il Lussemburgo e le isole (Malta e Cipro), poi, sono totalmente dipendenti dall'estero. Anche il livello di diversificazione delle fonti di approvvigionamento è assai variegato. La Bulgaria, la Slovacchia, la Polonia, l'Ungheria e la Lituania dipendono per più dell'80% dagli idrocarburi provenienti dalla Russia, mentre paesi quali l'Italia, la Spagna, la Francia e l'Austria hanno diversificato maggiormente le loro importazioni.


L'UE ha sviluppato una fitta rete di <u>dialoghi bilaterali e regionali</u> con i paesi produttori di energia, i paesi consumatori e di transito. Tra questi, <u>la relazione più importante rimane</u> indubbiamente quella con la Russia, principale fornitore di idrocarburi per molti paesi europei.

Il dialogo UE-Russia sull'energia è stato lanciato nel 2000 con obiettivi molto ambiziosi: la sicurezza delle forniture e della domanda, una maggiore apertura del mercato russo dell'energia, la

costruzione di infrastrutture per il trasporto e il collegamento di reti elettriche, la creazione di un ambiente favorevole agli investimenti in Russia, la cooperazione sul riscaldamento climatico, il risparmio di energia e la sicurezza nucleare. Il dialogo UE-Russia ha avuto un certo successo nell'ambito delle infrastrutture e dell'efficienza energetica, ma non è stato in grado di incoraggiare in modo sostanziale gli investimenti delle compagnie europee nei giacimenti russi. Mosca si rifiuta di ratificare la Carta dell'Energia, un accordo che disciplina la cooperazione energetica tra i paesi europei e gli altri paesi industrializzati¹, e continua a proteggere con determinazione le proprie risorse da quella che percepisce come un'impropria influenza straniera. Una politica che rischia però di essere controproducente perché scoraggia gli investimenti esteri, laddove la Russia ha bisogno di ingenti capitali stranieri per poter sostenere i livelli attuali di produzione.

La formalizzazione delle relazioni energetiche tra la Russia e l'UE non ha eliminato i dubbi europei sull'affidabilità del produttore russo, che in anni recenti ha tagliato (con ripercussioni anche su alcuni membri UE) o minacciato di tagliare le forniture ai paesi di transito quali la Bielorussia e l'Ucraina a causa di dispute sui prezzi e sui pagamenti arretrati. Per questo motivo, pur continuando ad insistere sull'interdipendenza energetica con la Russia, di cui è di gran lunga il primo acquirente di petrolio e gas, l'UE continua ad appoggiare progetti che contribuirebbero ad una maggiore diversificazione delle fonti di approvvigionamento. L'Unione non sembra però in grado di coordinare le politiche energetiche dei suoi membri in un disegno coerente. Significativo, in questo senso, è il sostegno dell'UE al gasdotto 'Nabucco' che dovrebbe portare in Europa il gas della regione del Mar Caspio senza attraversare il territorio della Russia (la quale detiene il quasi monopolio del transito anche degli idrocarburi provenienti dall'Asia centrale e dal Caucaso)². Il gasdotto Nabucco è in aperta competizione con il progettato gasdotto *South Stream* promosso invece dal gigante del gas russo Gazprom in cooperazione con l'italiana ENI (vedi la figura sotto).

Gasdotti esistenti e in progettazione



In rosso i gasdotti in progettazione.

Fonte: Eurogas e OME.

Tra i dialoghi regionali, si segnala il <u>Forum euro-mediterraneo sull'energia</u> attivo dal 1998. Tra gli obiettivi del forum si ricordano l'adesione dei paesi nord-africani alla Carta dell'Energia, la

¹ Il trattato è stato firmato nel 1994 da 52 paesi (tutti i paesi europei – eccetto la Serbia – e tutti quelli che una volta costituivano l'Unione Sovietica, più il Giappone, la Mongolia, e l'Australia). Si tratta di un accordo giuridicamente vincolante, volto a promuovere gli investimenti, il transito e il commercio di risorse energetiche.

² Fano eccezione l'oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) e il gasdotto Baku-Tbilisi-Erzurum (BTE) che dall'Azerbaigian passano per la Georgia e giungono poi in Turchia.

riforma del loro sistema legislativo, regolamentare e industriale in linea con gli standard UE, lo sviluppo sostenibile e l'integrazione dei mercati energetici del Mediterraneo con quelli dell'UE. Il quadro regionale è rafforzato da una serie di dialoghi bilaterali che l'UE intrattiene con alcuni importanti paesi produttori del Mediterraneo quali l'Algeria, la Libia e l'Egitto. La cooperazione con <u>i paesi africani</u> sta divenendo sempre più importante e sempre più ampia. In discussione sono una serie di progetti, alcuni ambiziosi, come la cooperazione tra l'UE e i partner africani nel settore dell'energia solare; il possibile collegamento delle reti elettriche in vista di un mercato europeo integrato e allargato al sud del Mediterraneo; la costruzione di un gasdotto che attraversi il Sahara a rifornisca l'Europa con il gas nigeriano.

Rilevante è poi il <u>dialogo UE-OPEC</u>, lanciato nel 2005 con l'intento di creare una piattaforma di discussione sui prezzi, gli investimenti e lo sviluppo di nuove tecnologie. Ad esso è collegata una serie di relazioni bilaterali con i paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo e altri importanti produttori, come l'Iraq. Parallelamente, si fa sempre più forte l'interesse dell'UE nei confronti dei produttori di gas e petrolio della <u>regione del Mar Nero e del Mar Caspio</u> con i quali, dal 2001, l'UE condivide il programma di trasporto di gas e petrolio intra-statale conosciuto come INOGATE (si tratta di un accordo-quadro in cui l'Europa si impegna a stimolare gli investimenti in queste regioni in cambio di garanzie di approvvigionamento). Sul continente europeo, l'UE coordina le sue politiche energetiche con la <u>Norvegia</u>, all'interno di un intenso dialogo che comprende possibili esplorazioni nel Mare di Barents, la legislazione relativa al mercato interno dell'energia, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del settore. Infine, vale la pena citare gli <u>accordi coi paesi di transito</u> delle rotte energetiche, quali l'Ucraina e la Moldavia.

Questa fitta rete di dialoghi e cooperazioni regionali serve – o dovrebbe servire – all'UE per diversificare l'origine delle sue importazioni. Nella *Second Strategic Energy Review* la Commissione ha avanzato una serie di proposte per migliorare i collegamenti elettrici e di gas naturale tra l'UE e le zone limitrofe e favorire così la diversificazione delle importazioni dei paesi europei sproporzionalmente dipendenti da un solo produttore. Il documento menziona una serie di progetti: lo sviluppo di un corridoio meridionale per il trasporto del gas proveniente dalla regione del Mar Caspio e dal Medio Oriente il quale dovrebbe includere il gasdotto Nabucco e un gasdotto di collegamento tra la Grecia e l'Italia (vedi la figura sopra); un piano di interconnessione tra la regione baltica e il resto dell'UE; il potenziamento delle infrastrutture europee di gas naturale liquefatto (GNL) e dei relativi impianti di stoccaggio; il completamento dell'anello energetico del Mediterraneo che collega i mercati del gas e dell'elettricità dell'Europa con quelli della sponda sud del Mediterraneo; il miglioramento delle interconnessioni tra l'Europa centrale e l'Europa sudorientale; e, infine, lo sviluppo nei paesi europei nord-occidentali di una rete elettrica alimentata da impianti eolici collocati nel Mare del Nord.

Tuttavia, <u>le difficoltà dell'Unione a creare una politica energetica comune ne indebolisce il potere negoziale</u>. Nel giugno del 2006, il Consiglio Europeo ha definito una cornice per una politica estera dell'energia a livello comunitario, che ha però difficoltà ad andare oltre la semplice proliferazione dei dialoghi bilaterali e regionali sopra menzionati. Ciò è dovuto soprattutto alla persistenza di un approccio prevalentemente nazionale da parte degli stati membri, i quali preferiscono gestire le proprie relazioni energetiche coi paesi produttori su base bilaterale. Uno dei maggiori esempi di questa tendenza è il progetto russo-tedesco per la costruzione di un gasdotto sotto il Baltico (*Nord Stream*), che dalla Russia dovrebbe portare gas in Germania senza passare per i tradizionali paesi di transito come la Polonia. Quest'ultima ha protestato contro il progetto.

Nella Second Strategic Energy Review la Commissione avanza alcune proposte di carattere tecnico – come la revisione del regolamento sugli investimenti "di interesse comune" nel settore energetico – per favorire la convergenza delle politiche energetiche dei diversi stati membri. Tuttavia, anche ipotizzando che questi meccanismi vengano effettivamente adottati nel corso del 2009, si tratterebbe di modifiche modeste. Molto più importante in questo senso sarà la capacità dell'UE di creare un autentico mercato unico dell'energia.

4. Il mercato interno dell'energia

La creazione di un mercato interno dell'energia è tra le priorità dell'Unione Europea. Secondo la Commissione, una maggiore integrazione avrebbe l'effetto di aumentare la concorrenza e quindi ridurre i prezzi, nonché di facilitare l'accesso al mercato anche alle imprese di piccole dimensioni e quelle che investono in energie rinnovabili. Una rete energetica europea sicura e solida dovrebbe garantire una migliore qualità dei servizi; favorire gli investimenti nelle infrastrutture; e contribuire alla diversificazione delle vie di trasporto e delle fonti di energia, e quindi, in ultima istanza, alla sicurezza degli approvvigionamenti. Il mercato interno dell'energia, inoltre, è una condizione essenziale perché l'UE si doti di un'autentica politica comune nei confronti dei principali fornitori di energia, *in primis* la Russia.

Le basi per la creazione di un mercato unico per l'energia sono state poste alla fine degli anni Novanta, con la direttiva 96/92/CE relativa al mercato interno dell'elettricità, e con la direttiva 98/30/CE relativa al mercato del gas. Il processo di integrazione ha però conosciuto un'accelerazione solo nel 2003, con le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, rispettivamente per l'elettricità e per il gas naturale. Queste hanno introdotto il diritto di accesso non discriminatorio da parte di terzi alle reti di trasporto e di distribuzione, nonché agli impianti di gas naturale liquefatto.

Inoltre, <u>la legislazione del 2003 prevede la trasformazione dei gestori delle reti in entità legali distinte dalle imprese di fornitura e di produzione</u> – il cosiddetto *unbundling* (vedi sotto). Al fine di dare alle imprese la possibilità di adattarsi, la Commissione ha scelto un approccio sì graduale, ma che avrebbe dovuto permettere ai consumatori industriali di scegliere liberamente i propri fornitori dal primo luglio 2004 e a quelli privati dal primo luglio 2007. Tuttavia, un'indagine settoriale del 2006 sul funzionamento dei mercati del gas e dell'elettricità rilevava <u>la persistenza di notevoli distorsioni della concorrenza</u> che impedivano, soprattutto alle imprese, di poter beneficiare pienamente dei vantaggi della liberalizzazione¹. Si riscontrava in primo luogo la sussistenza di un <u>elevato livello di concentrazione di mercato</u>: poche e grandi compagnie continuano a dominare i due settori in questione. In secondo luogo, queste stesse compagnie continuano a detenere il <u>controllo della produzione e della distribuzione</u>, determinando quindi il livello dei prezzi dell'elettricità e bloccando l'entrata di nuovi utenti nel mercato elettrico e nel sistema di gasdotti. Infine, si notava la <u>frammentazione dei mercati</u> lungo linee nazionali, e dunque la mancanza di una reale integrazione dei settori europei del gas e dell'elettricità.

Per ovviare a queste difficoltà, la Commissione ha lanciato, il 17 settembre 2007, un terzo pacchetto legislativo, ancora oggi oggetto di discussione in sede comunitaria. Esso si concentra sui seguenti aspetti: un più alto livello di separazione delle attività di produzione e di distribuzione di energia; le competenze e l'indipendenza dei regolatori nazionali, nonché la loro cooperazione a livello europeo; l'elaborazione di codici commerciali e tecnici comuni per i gestori delle reti di trasporto; la trasparenza del mercato.

Il punto centrale del pacchetto è il primo, cioè l'irrisolta questione dell'unbundling. A tal proposito, la Commissione ha presentato due opzioni agli stati membri: a) la separazione della proprietà della produzione di energia dalla rete di trasporto (full ownership unbundling), oppure b) l'istituzione di un gestore indipendente del sistema (indeipendent system operator o ISO). La prima opzione, vista con favore dalla stessa Commissione, vieterebbe alle compagnie coinvolte nella trasmissione di energia di essere operative contemporaneamente anche nella generazione e nella produzione di gas e di elettricità. La seconda permetterebbe alle compagnie produttrici di conservare la proprietà della rete di distribuzione, a patto che l'amministrazione venga delegata a una compagnia totalmente indipendente. Ciò comporta un notevole impegno regolamentare, sia a livello nazionale sia a livello comunitario. Da qui, dunque, le relative proposte contenute nel terzo pacchetto della Commissione di aumentare la cooperazione tra regolatori comunitari, rafforzare i

Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, del 10 gennaio 2007, *Prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità*, COM(2006) 841 definitivo.

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio del 10 gennaio 2007, *Una politica energetica per l'Europa*, COM(2007) 1 definitivo; Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, del 10 gennaio 2007, *Prospettive del*

poteri di quelli nazionali, garantire loro una maggiore indipendenza rispetto al controllo statale e agli interessi privati, creare una rete europea di gestori della rete di trasmissione e un'agenzia europea per il controllo delle regole stabilite.

La proposta di full ownership unbundling (cioè piena separazione della proprietà) è stata accolta di buon grado dagli stati membri tradizionalmente favorevoli alla liberalizzazione – Regno Unito, Paesi Bassi e Danimarca – ma è stata osteggiata dalla maggior parte degli altri paesi, guidati dalla Francia e dalla Germania. Questi ultimi sostengono, fra l'altro, che la separazione delle attività di produzione da quelle di trasmissione non risolverebbe i problemi che gravano sul mercato dell'elettricità e del gas quali, per esempio, la mancanza di integrazione a livello europeo o lo scarso coordinamento nei processi di regolamentazione. Inoltre, nel settore del gas, compagnie come il colosso francese Gas de France, con il sostegno dei loro governi, lamentano che separando le attività di produzione da quelle di trasporto la loro posizione negoziale nei confronti delle imprese straniere monopoliste come Gazprom, il gigante del gas russo, rischierebbe di indebolirsi, con ricadute negative sulla sicurezza dell'offerta in Europa¹. Altro rischio spesso denunciato è che l'unbundling porti a una riduzione degli investimenti nelle infrastrutture: moltiplicandosi le compagnie operanti nel settore del gas o dell'elettricità, esse tenderebbero a scaricare sui propri la responsabilità di effettuare gli investimenti necessari a garantire il buon funzionamento delle reti del gas e dell'elettricità. Le compagnie del gas sono ai ferri corti con la Commissione anche a proposito dei contratti a lungo termine. Sostengono che tali contratti sono una fondamentale garanzia per la sicurezza dell'offerta in quanto legano a doppio filo le compagnie produttrici ai loro clienti; per la Commissione, invece, i contratti a lungo termine rappresentano un ostacolo per i nuovi operatori entranti, soprattutto nell'ambito della distribuzione.

Per evitare che l'intero pacchetto sulla liberalizzazione energetica saltasse, il governo francese e quello tedesco hanno proposto una terza opzione: il regulating unbundling. questo prevede che le grandi compagnie energetiche operanti in un dato territorio – come Electricité de France e GdF in Francia e E.ON e RWE in Germania – possono riservarsi il diritto di mantenere una quota di proprietà della rete nazionale di trasporto del gas e dell'elettricità a condizione che vi sia un gestore di trasmissione indipendente (independent transmission operator o ITO), il quale garantisca l'accesso alle infrastrutture di trasporto per tutti gli operatori entranti. Il 10 ottobre 2008 il Consiglio dei ministri dell'energia Ue ha accettato quest'ultima proposta, permettendo ai grandi monopoli nazionali di mantenere il controllo delle loro reti di trasmissione del gas e dell'elettricità. Su proposta di Danimarca, Paesi Bassi, Spagna, Polonia e Portogallo, a queste grandi compagnie non sarà però permesso acquistare gli impianti di trasmissione di quei paesi europei che hanno optato per una soluzione di full unbundling. Il Parlamento europeo ha tuttavia respinto sia le proposte di ISO sia di ITO per il mercato elettrico, difendendo come unica opzione possibile quella della full ownership unbundling. L'approvazione dell'opzione del regulating unbundling rimane quindi in sospeso e si prevede che il dibattito si prolungherà nei prossimi mesi, fino alla fine dell'attuale legislatura europea.

5. La lotta contro il cambiamento climatico

Il terzo obiettivo della Politica energetica europea – nonché una delle principali priorità dell'Unione Europea – è il contrasto al cambiamento climatico. Le strategie dell'UE in questo ambito si collocano all'interno del più ampio contesto del Protocollo di Kyoto (in vigore dal 2005), in base al quale <u>l'UE</u> si è impegnata a ridurre dell'8% (rispetto ai livelli del 1990) i gas a effetto

_

¹ Per far fronte a questi timori, la Commissione ha proposto una 'clausola di reciprocità in materia di *unbundling* che prevede che qualunque compagnia di un paese terzo interessata ad operare nel settore del gas o dell'elettricità all'interno della UE è tenuta a conformarsi alle regole comunitarie in materia di *unbundling*. Tale clausola è stata interpretata dalla compagnia russa Gazprom come volta indirettamente a limitarne l'accesso al mercato del gas europeo; è questo una controversia che continua a complicare notevolmente i rapporti con la Russia.

serra nel periodo compreso tra il 2008 e il 2012. Tuttavia, tale obiettivo non sembra essere alla portata degli stati membri, in particolare dei paesi dell'Europa centro-orientale.La lotta contro il surriscaldamento del pianeta è entrata a far parte dell'agenda dell'UE negli anni Novanta, ma è solo con la pubblicazione dei due Programmi europei per il cambiamento climatico (European Climate Change Programmes, ECCP) del 2000 e 2005 – che i paesi membri iniziano a elaborare una vera e propria strategia in materia. È in questo contesto che viene lanciato il sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (Emission Trade Scheme, ETS), grazie al quale l'UE ha assunto la *leadership* mondiale nella lotta contro il cambiamento climatico¹. Tale sistema, inizialmente istituito con la direttiva 2003/87/CE e divenuto operativo per un triennio a partire dal primo gennaio 2005, si applica a tutti le fabbriche attive nei settori dell'energia, della produzione e della trasformazione dei metalli ferrosi, dell'industria minerale e della fabbricazione della carta e del cartone. In base all'ETS, ogni stato membro si vede assegnare un certo quantitativo di quote che distribuisce alle industrie nazionali². La prima fase dell'ETS si è conclusa con la fine del 2007, non senza che siano emerse alcune imperfezioni del sistema, quali la sovra-allocazione di quote, discrepanze applicative tra i diversi membri e l'utilizzo improprio di quote gratuite delle compagnie elettriche per trarre profitti aggiuntivi.

Negli ultimi due anni la Commissione ha rivisto la strategia di contrasto al cambiamento climatico. Per rendere credibile l'impegno a ridurre le emissioni di CO₂ del 20%, la Commissione ha elaborato una serie di nuove proposte, la più importante delle quali è di <u>rivedere il sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas serra</u> includendo altri settori e altri tipi di gas, armonizzando le procedure di assegnazione delle quote tra gli stati membri, aumentando il periodo per il quale vengono assegnate le quote al di là dei cinque anni attualmente previsti, e collegando il sistema di scambio comunitario ad altri sistemi in vigore in paesi terzi.

Al vertice europeo dell'11-12 dicembre, l'obiettivo di riduzione delle emissioni è stato confermato, ma, a causa delle pressioni esercitate dall'Italia (il premier Silvio Berlusconi aveva minacciato di imporre il veto all'approvazione dell'accordo sul cambiamento climatico), dalla Germania e dalla Polonia, interessate a proteggere gli interessi delle loro industrie nazionali, è stato approvato un sistema di distribuzione delle quote meno rigido rispetto alle ambizioni iniziali. Per quel che riguarda il settore elettrico, in linea di principio rimane l'obbligo per le industrie dei paesi membri di comprare all'asta il 100% delle loro quote, già a partire dal 2013, ma si è deciso di concedere una deroga ad alcuni dei nuovi paesi membri permettendo alle loro compagnie elettriche di comprare all'asta (nel 2013) solo il 30% (anziché il 100%) delle quote, per poi arrivare al 100% nel 2020. Per il settore dell'industria pesante, dove esiste una forte concorrenza da parte delle compagnie operanti in paesi dove non esistono restrizioni per le emissioni, si è convenuto che le compagnie europee, qualora adottino tecnologie particolarmente avanzate, potranno ricevere gratuitamente il 100% delle quote. Infine, per le industrie non soggette a questo tipo di concorrenza, sarà il 20% delle quote ad essere messo all'asta nel 2013 fino ad arrivare al 70% nel 2020 (anziché al 100% come era inizialmente stato auspicato) e al 100% solo nel 2027. Queste decisioni hanno suscitato disappunto in alcuni ambienti politici e non, in quanto giudicato insufficiente a garantire l'obiettivo finale di ridurre del 20% le emissioni di CO₂ entro il 2020. L'accordo è stato approvato successivamente anche dal Parlamento europeo (18 dicembre 2008).

Incertezze più serie si registrano invece in relazione al complessivo calcolo costi-benefici di queste misure. I <u>benefici</u> della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra consistono nella

.

¹ Per 'quota' si intende il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio o di qualsiasi altro gas a effetto serra per un periodo determinato.

² Se la fabbrica a fine anno ha emesso CO₂ in quantità minori rispetto alle quote assegnate, ha il diritto di rivendere sul mercato le quote inutilizzate a compagnie che si sono dimostrate meno virtuose. Agli stati membri spetta la responsabilità di gestire il regime di sanzioni da applicare in caso di violazione della direttiva.

³ Tra il 2005 e il 2008 il 95% di queste quote è stato distribuito gratuitamente. Per il periodo 2008-2013 la percentuale di quote gratuite è scesa al 90%.

prevenzione dei danni derivanti, per esempio, da fenomeni quali l'aumento del livello del mare, la riduzione delle risorse di acqua potabile, il cambiamento degli ecosistemi, nonché da una serie di mutamenti climatici nocivi alla salute e all'agricoltura. Tuttavia, è difficile fare una precisa valutazione economica di questi benefici, tanto a livello globale quanto a livello europeo.

Dati più chiari esistono sui <u>costi</u>. Il noto *Stern Report* (2006)¹ stima che i costi legati alle misure per limitare le conseguenze negative del surriscaldamento del pianeta dovrebbero limitarsi all¹1% del Pil globale annuale. In termini più precisi, la Commissione stima che il pacchetto di proposte del 2008 costerebbe ai paesi membri lo 0,61% del Pil del 2020, ossia circa 90 miliardi di euro². Benché i costi appaiano relativamente limitati rispetto ai benefici attesi, <u>l'attuale crisi economia sta cambiando le valutazioni di questo rapporto tra costi e benefici</u>. I più recenti dibattiti al Parlamento europeo hanno infatti rivelato una crescente riluttanza da parte dei paesi membri a sottoscrivere onerosi impegni per contenere i cambiamenti climatici quando le loro economie sono sottoposte a forti pressioni. Il presidente del Consiglio italiano Berlusconi è stato uno dei primi a manifestare questo disagio, e la stessa Germania del cancelliere 'verde' Angela Merkel ha insistito fortemente perché il grande settore industriale tedesco fosse adeguatamente protetto. Ma <u>sono soprattutto i nuovi stati membri, la Polonia in testa, ad avvertire il peso economico delle nuove politiche europee in materia di cambiamento climatico.</u>

Una parte integrante delle politiche ambientali dell'UE – e quindi della sua politica energetica – è la promozione di un <u>nuovo accordo internazionale sul contrasto al riscaldamento climatico</u> che succeda al Protocollo di Kyoto dopo il 2012. L'UE si batte da tempo perché le economie in crescita (in particolare la Cina, l'India e il Brasile), che sono responsabili di una quota rilevante e crescente dell'emissione di gas serra, acconsentano alla fissazione di limiti internazionali vincolanti. L'Unione tuttavia non ha mai condizionato un'azione decisa per la riduzione delle emissioni di gas serra al coinvolgimento delle economie emergenti, come invece hanno fatto finora gli Stati Uniti. La prossima sfida per l'Europa, in quanto leader mondiale nei negoziati relativi ai cambiamenti climatici, sarà dunque quella di coinvolgere più attivamente i paesi in via di sviluppo. Il Piano d'azione per il cambiamento climatico e lo sviluppo (2004-2008) e il lancio dell'Alleanza globale per il cambiamento climatico costituiscono un primo tentativo da parte dell'Ue di sensibilizzare i paesi in via di sviluppo a queste problematiche ponendo l'accento sulle conseguenze che il riscaldamento del pianeta potrebbe avere anche per la loro crescita economica. Se questi sforzi dovessero avere successo, l'UE si è impegnata a ridurre ulteriormente le emissioni inquinanti entro il 2020, fino al 30% rispetto ai valori del 1990.

Conclusioni

Da questa sintetica presentazione della politica energetica dell'Unione si possono trarre alcune conclusioni.

In primo luogo, si nota una crescente convergenza, tanto negli obiettivi quanto nelle strategie, fra le politiche finalizzate a garantire la sicurezza energetica e quelle a sostegno della lotta ai cambiamenti climatici.

In secondo luogo, si è visto che lUE persegue un duplice obiettivo: la sicurezza degli approvvigionamenti e il contenimento della domanda. Le politiche miranti al primo obiettivo includono lo sforzo per realizzare una cooperazione con i paesi terzi, ma anche un notevole impegno a diversificare gli approvvigionamenti.

_

¹ La *Stern Review on the Economics of Climate Change* è un rapporto redatto all'economista Lord Stern di Brentford su richiesta del governo britannico. Il rapporto ha avuto ampia risonanza internazionale perché rappresenta uno dei maggiori esempi di analisi del cambiamento climatico da un punto di vista economico.

² European Commission (2008), Impact assessment – Accompanying document for the package of implementation measures for the EU's objective on climate change and renewable energy for 2020.

In terzo luogo, è emerso che il problema che al momento sembra essere più urgente per un migliore funzionamento dei mercati energetici europei è quello dell'unificazione del mercato interno dell'energia, perché da questo dipende la sicurezza dell'offerta del mercato del gas e dell'elettricità e, in buona parte, lo sviluppo della politica estera energetica dell'UE.

Infine, resta cruciale la questione di come bilanciare le politiche energetiche e ambientali dell'Unione con le esigenze economiche degli stati membri, soprattutto se l'UE dovesse continuare ad essere la sola, a livello globale, ad avviare un ambizioso piano di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Da questo punto di vista la conclusione di un nuovo accordo sul clima, che includa anche le economie emergenti come Cina, India o Brasile, diventa un elemento essenziale, per quanto complementare, della politica energetica dell'UE.